

Comune di Modica
Provincia di Ragusa



STATUTO COMUNALE

* * *

APPROVATO CON DELIBERA CC N.256 DEL 16/12/1992

INTEGRATO CON DELIBERA N.69 DEL 12/6/1998

INTEGRATO CON DELIBERA N.185 DEL 10/12/1999

MODIFICATO CON DELIBERA N.73 DEL 21/5/2005

I N D I C E

TITOLO I

CAPO I

Principi generali configurazione giuridica

Art. 1	- Comune	
Art. 2	- La centralità della persona	pag. 1
Art. 3	- La vita e la famiglia	pag. 1
Art. 4	- Eguaglianza sociale	pag. 2
Art. 5	- L'educazione	pag. 2
Art. 6	- La pace	pag. 2
Art. 7	- La multiethnicità	pag. 3
Art. 7 bis	- La prevenzione antimafia	pag. 3
Art. 8	- La gestione del territorio	pag. 4
Art. 9	- La promozione della crescita economica della città	pag. 4
Art. 10	- La promozione delle pari opportunità	pag. 5
		pag. 5

CAPO II

Art. 11	- Canoni dell'attività amministrativa	pag. 6
Art. 12	- La partecipazione democratica	pag. 6
Art. 13	- La trasparenza	pag. 6
Art. 14	- La programmazione	pag. 7
Art. 15	- Efficienza, formazione e sensibilizzazione	pag. 7
Art. 16	- Decentramento	pag. 7
Art. 17	- Tutela e denominazione	pag. 7
Art. 18	- Territorio	pag. 7
Art. 19	- Funzioni del Comune nel settore della Sanità	pag. 7
Art. 20	- Funzioni del Comune nel settore della assistenza (e della beneficenza)	pag. 8
Art. 21	- Funzioni del Comune nell'assistenza Scolastica	pag. 8
Art. 22	- Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico	pag. 9
Art. 23	- Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti	pag. 9
Art. 24	- Compiti del Comune	pag. 9
Art. 25	- Albo Pretorio	pag. 10
Art. 26	- Stemma e Gonfalone	pag. 10
Note Titolo I	- Disposizioni generali	pag. 11

TITOLO II

CAPO I

Istituti di partecipazione

Sezione 1^ - Criteri Direttivi

Art.27 - L'accesso agli atti pag.15

Sezione 2^ - Iniziative popolari

Art.28 - Istanze, petizioni e proposte pag.17
Art.29 - Referendum pag.18
Art.30 - Effetti del referendum consultivo pag.19
Art.31 - Disciplina del referendum pag.20
Art.32 - Consultazioni pag.20

Sezione 3^ - Organismi di partecipazione

Art.33 - Consulte pag.20
Art.34 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi pag.22
Art.35 - Diritto di udienza pag.23

CAPO II

Difensore Civico

Art.36 - Istituzione pag.24
Art.37 - Elezione del difensore civico pag.24
Art.38 - Durata in carica e revoca del difensore civico pag.25
Art.39 - Funzioni pag.25
Art.40 - Modalità di intervento pag.26
Art.41 - Relazione al consiglio comunale pag.26
Art.42 - Mezzi del difensore civico pag.27
Art.43 - Trattamento economico pag.27

TITOLO III

Ordinamento Istituzionale del Comune

CAPO I

Organi Istituzionali

Art.44 - Organi pag.28

CAPO II

Art.45 - Consiglio Comunale pag.28
Art.46 - Durata in carica pag.28

Art.47 - Decadenza Consiglio	
Art.48 - Scioglimento del Consiglio	pag.29
Art.49 - Consiglieri comunali	pag.29
Art.50 - Competenze del Consiglio Comunale	pag.30
Art.51 - Attività ispettiva del Consiglio	pag.31
Art.52 - Esercizio della potestà regolamentare	pag.32
Art.53 - Commissioni comunali permanenti	pag.33
Art.54 - Commissioni speciali	pag.33
Art.55 - Sessioni del Consiglio	pag.34
Art.56 - Presidenza del Consiglio Comunale	pag.34
Art.57 - Vice-Presidente del Consiglio Comunale	pag.35
Art.58 - Convocazione del Consiglio	pag.35
Art.59 - Ufficio di Presidenza	pag.35
Art.60 - Attribuzione del Presidente del Consiglio Comunale	pag.36
Art.61 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni	pag.36
Art.62 - Astensione dei consiglieri	pag.37
Art.63 - Pubblicità delle sedute	pag.37
Art.64 - Presidenza delle sedute consiliari	pag.37
Art.65 - Votazioni e funzionamento del consiglio	pag.37
Art.66 - Verbalizzazione	pag.38
Art.67 - Pubblicazione delle deliberazioni	pag.38
Note titolo III - Ordinamento Istituzionale del Comune	pag.40

CAPO III

Sezione 1^ - Elezione del Sindaco e della Giunta

Art.68 - Elezione del Sindaco	
Art.69 - Durata in carica del Sindaco	pag.56
Art.70 - Ineleggibilità e incompatibilità	pag.56
Art.71 - Rimozione e sospensione del Sindaco	pag.56
Art.72 - Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco	pag.57
Art.73 - Decadenza del Sindaco	pag.57
Art.74 - Cessazione della carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte	pag.58
Art.75 - Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione	pag.58
	pag.59

Sezione 2^ - Sindaco

Art.76 - Sindaco organo istituzionale	
Art.77 - Competenze del Sindaco quale capo della Amministrazione comunale	pag.59
Art.78 - Delegazione del Sindaco	pag.60
Art.79 - Incarichi ed esperti	pag.62
Art.80 - Relazione sullo stato di attuazione del programma	pag.62
Art.81 - Poteri di ordinanza del Sindaco	pag.63
Art.82 - Competenze del Sindaco quale Ufficiale di	pag.63

Art.83 - Governo	pag.63
Art.83 - Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei Sindaci	pag.64
Sezione 3^a - La Giunta Comunale	
Art.84 - La Giunta Comunale	pag.64
Art.85 - Composizione e presidenza	pag.65
Art.86 - Nomina della Giunta	pag.65
Art.87 - Durata della Giunta	pag.65
Art.88 - Incompatibilità	pag.66
Art.89 - Giuramento	pag.66
Art.90 - Cessazione di singoli componenti della Giunta	pag.67
Art.91 - Funzionamento della Giunta	pag.67
Art.92 - Competenze della Giunta	pag.68
Art.93 - Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta	pag.68
Note - Capo III - Elezione del Sindaco e della Giunta	pag.73

TITOLO IV

Attività amministrativa

Art.94 - Svolgimento dell'azione amministrativa	pag.73
---	--------

CAPO I

Servizi

Art.95 - Servizi pubblici comunali	pag.73
Art.96 - Gestione diretta dei servizi pubblici	pag.74
Art.97 - Aziende speciali ed istituzioni	pag.74

CAPO II

Forme associative e di cooperazione accordi di programma

Art. 98 - Convenzioni	pag.77
Art. 99 - Consorzi	pag.76
Art.100 - Accordi di programma	pag.77
Note - Titolo IV - Attività amministrativa	pag.79

TITOLO V

Uffici e personale

Art.101 - Organizzazione degli uffici e del personale	pag.80
---	--------

CAPO I

Organizzazione degli Uffici

Art.102 - Ufficio comunale pag.80

CAPO II

Organizzazione del Personale

Art.103 - Disciplina dello status del personale pag.80
Art.104 - Dirigenza pag.82
Art.105 - Compiti dei dirigenti pag.83
Art.106 - Incarichi di dirigenza pag.83
Art.107 - Collaborazioni esterne pag.84

CAPO III

Responsabilità disciplinare del personale

Art.108 - Norme applicabili pag.84

CAPO IV

Segretario Comunale

Art.109 - Stato giuridico e trattamento economico pag.85
Art.110 - Funzioni del Segretario pag.85
Art.111 - Vice Segretario pag.86

TITOLO VI

Responsabilità

Art.112 - Responsabilità verso il Comune pag.87
Art.113 - Responsabilità verso i terzi pag.87
Art.114 - Responsabilità dei contabili pag.88
Art.115 - Presenzione dell'azione di responsabilità pag.88
Art.116 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni pag.88

TITOLO VIII

Finanza e contabilità

Art.117 - Ordinamento pag.89
Art.118 - Attività finanziaria del Comune pag.89
Art.119 - Amministrazione dei beni comunali pag.89
Art.120 - Contabilità comunale: il bilancio pag.90
Art.121 - Contabilità comunale: il conto consuntivo pag.91
Art.122 - Attività contrattuale pag.91

- Art.123 - Revisione economico-finanziaria
Art.124 - Tesoreria
Art.125 - Controllo economico della gestione

pag.92
pag.92
pag.93

TITOLO VIII

Rapporti con altri Enti

- Art.126 - Partecipazione alla programmazione
Art.127 - Iniziativa per il mutamento delle
 circostrizioni provinciali
Art.128 - Pareri obbligatori

pag.94

pag.94
pag.94

TITOLO IX

Disposizioni finali e transitorie

- Art.129 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto
Art.130 - Adozione dei regolamenti
Art.131 - Entrata in vigore

pag.95
pag.95
pag.96

Copia Deliberazione del Consiglio Comunale

DATA 16.12.1992

Sessione

STRADORDINARIA

COMUNE DI MODICA	
SERVIZIO ARCHIVIO E PROTOCOLLO	
PUBBLICAZIONE N.	327
DAL	5-5-93 AL 6-5-93

N. 256

OGGETTO:

APPROVAZIONE "STATUTO COMUNALE"

COMUNE DI MODICA

256
ENTRATA

USCITA

10 APR. 1993

Nei modi voluti dal D. L. P. 29-10-1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi 16 DICEMBRE 1992 alle ore 19.35

Fatto l'appello nominale, risultano:

PRESENTI

TERRANOVA SAVERIO/MINARDO RIC-
CARDO/BARONE ORAZIO/VINDIGNI
GIOVANNI/SCIFO ELIO/BELLUARDO
ROSARIO/DI RAIMONDO VINCENZO-
/POIDOMANI VINCENZO/PUCCIA MA-
RIO/SAVARINO FRANCESCO/IACONO
GIUSEPPE/MAVILLA GIOVANNI/BA-
GLIERI SALVATORE/AGOSTA IGNA-
ZIO/BARRERA PIETRO/RIZZA GIU-
SEPPE/SAPADRO GIORGIO/FLORI-
DIA BIAGIO/DI RAIMONDO GIOVAN-
NA/ROSA GIOVANNI/BARRERA ANTO-
NINO/CARPENTIERI GIROLAMO/CI-
CERO GIOVANNI/GILESTRO PIETRO-
/VERNUCCIO PIETRO/

ASSENTI

BASILE PIERO/TERRANOVA GIUSEP-
PE/COVATO GIORGIO/OTTAVIANO
GIULIO/FRASCA GIOVANNI/RUTA
GIORGIO/SCOLLO ELIO/FIDERIO
GIUSEPPE/CACCAMO GIUSEPPE/SCI-
VOLETTA CONCETTO/AVOLA GIOVAN-
NI/RUTA CARMELO/MACAUDA GIOR-
GIO/CANNATA CARMELO/MODICA
CARMELO/

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale. DR. CARMELO COLOMBO

Trovando che il numero dei presenti è legale per la prosecuzione della seduta

il Sig. DR. BIAGIO FLORIDIA, SINDACO,

assume la presidenza e apre la seduta

che è dichiarata Pubblica

<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione Vista la legge regionale 48/91</p> <p>ESPRIME</p> <p>parere <u>FAVOREVOLE</u></p> <p>sotto il profilo della regolarità tecnica. Modica <u>15.12.92</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to ANTONINO GALFO</p>	<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione Vista la legge regionale 48/91</p> <p>ESPRIME</p> <p>parere <u>FAVOREVOLE</u></p> <p>sotto il profilo della regolarità contabile. Modica <u>15.12.92</u></p> <p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to GIORGIO RUBERA</p>
<p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione</p> <p>ATTESTA</p> <p>il presente atto non prevede im- che essa la conclusione finanziaria della spesa di competenza pegno di spesa a c/Bilan.Comunale al Capx</p> <p>Modica <u>15.12.92</u></p> <p>IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA F.to GIORGIO RUBERA</p>	<p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>Vista la presente proposta di deliberazione Visti i superiori pareri prescritti dalla legge Vista la legge regionale 48/91</p> <p>ESPRIME</p> <p>parere <u>FAVOREVOLE</u></p> <p>sotto il profilo di legittimità. Modica <u>15.12.92</u></p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE F.to CARMELO COLOMBO</p>

Fatto l'appello e ritenuta valida la seduta, il Sindaco-Presidente prende subito la parola per annunciare al Consiglio di voler fare rispettare il Regolamento che ne disciplina i lavori allo scopo di evitare inutili perdite di tempo.

Prima di aprire il dibattito sullo Statuto, intende proporre l'inserimento di alcuni chiarimenti al testo dello Statuto, chiarimenti che ritiene necessari per una migliore stesura del progetto stesso; il primo riguarda l'aggiunzione alla fine del comma 3° dell'art.1: "l'eupeismo". Il secondo riguarda l'art.6 che propone emendare in questo modo: "Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche, riconoscenze nella pace e nella cooperazione tra i popoli, un diritto fondamentale degli uomini; a tal fine il Comune promuove iniziative culturali di sensibilizzazione educative con particolare attenzione all'approfondimento dei metodi non violenti e dichiara il proprio territorio zona di pace.

Il Comune si impegna altresì al fine di favorire la comprensione tra i popoli europei a dare vita ad una rilevante rete di gemellaggi nella consapevolezza che le autonomie locali debbano assumere un ruolo determinante nel processo di integrazione europea basata sul principio del federalismo.

Il Comune, oltre a favorire nelle Scuole una politica dell'educazione che superi gli atteggiamenti etnico-centrici e razzisti, si impegna a sensibilizzare i cittadini ad adeguarsi all'ordinamento comunitario nonché ad orientare lo sviluppo socio-economico della Città nel contesto del mercato interno europeo anche per il tramite dei fondi derivanti dalle politiche strutturali comunitarie".

Infine il terzo chiarimento riguarda l'art.26 che propone di riscrivere nel modo seguente:

- "Il Comune ha come segno distintivo lo stemma civico che riporta in campo azzurro un'aquila monocipite in argento con in testa la corona comitale. L'aquila porta tre artigli il cartello con la scritta "Contea di Modica" e sul petto la sagoma di un Castello.

Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del "Gonfalone", drappo rettangolare verticale di velluto azzurro con al centro riportato in colore argento lo stemma del Comune".

Avendo deciso il Consiglio di dare come letto lo Statuto in quanto a conoscenza di tutti i Consiglieri Comunali, il Sindaco dichiara aperto il dibattito e chiede ai Consiglieri di intervenire per offrire un positivo contributo alla discussione nel rispetto tuttavia del tempo concesso a norma di Regolamento.

Il Consigliere Antonino BARRERA ritiene che il Regolamento non prescrive termini ristretti in occasione del dibattito sullo Statuto.

Il Segretario dà lettura dell'articolo del Regolamento che precisa i tempi per la discussione.

Il Sindaco sottolinea che il Consiglio aveva determinato di approvare lo Statuto nella bozza presentata dall'Amministrazione rimandandone l'approfondimento ad altra data.

Il Consigliere BARRERA replica che un punto così importante non potrà andare liquidato in due minuti.

Ribadisce che la discussione sullo Statuto non può liquidarsi in maniera frettolosa.

Fa poi rilevare che la seduta non ha avuto inizio alle ore 19 bensì alle ore 19.35.

Iniziando la discussione sullo Statuto, chiede di sapere in via preliminare se quello proposto è lo schema di Statuto proposto dalla G.M.

Il Sindaco chiarisce che lo schema di cui dispongono adesso i Consiglieri è lo stesso predisposto dalla G.M. integra-

to con le osservazioni ed i suggerimenti presentati dalle Associazioni, Organizzazioni Sindacali, Movimenti Politici e Culturali entro i termini previsti dalla legge 48.

Il Consigliere BARRERA ribatte che questa bozza non corrisponde a quella approvata dalla G.M., chiede pertanto di sapere qual'è la bozza da discutere se non quella approvata dalla G.M.

Il Sindaco chiarisce ulteriormente quanto in precedenza specificato.

Il Segretario legge l'articolo della legge 48 relativo all'approvazione dello "Statuto".

Il Consigliere BARRERA, a questo punto, intende sottolineare che il suo discorso aveva l'intento di dimostrare che, volendo cavillare, si può prendere spunto da qualsiasi cosa, passando all'esame dello "Statuto", ritiene che la bozza proposta risulta un pò più articolata rispetto alla proposta puramente tecnica approvata dalla G.M. Propone alcune modifiche al testo presente:

- Art. 1 - Aggiungere alla fine del comma: lo sviluppo della vita demografica.
- Art. 4 - indicare in maniera più precisa quali sono le forze deboli a cui il nostro Comune intende garantire l'eguaglianza sociale.
- Art. 5 - aggiungere un 2° comma:
"Il Comune promuove in proprio iniziative di educazione permanente per gli adulti".

Su questo stesso punto sottolinea che bisogna rendere più esplicito anche il ruolo che il nostro Comune intende assumere nei confronti delle Scuole non Statali che sono assai numerose. Invita pertanto a recepire le proposte inviate al nostro Ente dagli Istituti privati.

- Art. 6 - Si dichiara favorevole alle proposte avanzate in apertura dal Sindaco; propone aggiungere, specificando bene, il ruolo degli obiettori di coscienza nel nostro Comune e la seguente dicitura: "Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione, di convenzionamento con il Ministero della Difesa per l'utilizzo degli obiettori di coscienza istituendo, di conseguenza, appositi organismi per questo tipo di servizio".

- Art. 7 - Propone aggiungere un art.7/bis che riguardi il comportamento del nostro Comune nei riguardi del problema "Mafia" e con il quale, in definitiva, il nostro Ente fa proprie ogni iniziativa nei confronti della prevenzione del fenomeno mafioso".
- Art.12 - Occorre specificare chi sono i titolari del diritto alla partecipazione e suggerisce pertanto tale dicitura: "Titolari dei diritti di partecipazione sono i cittadini iscritti nelle Liste Elettorali del Comune; i cittadini residenti nel Comune non ancora elettori che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età; i cittadini non residenti purchè esercitanti nel Comune la propria attività prevalente di lavoro e di studio; gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio".
- ART.19 - Ritiene che nell'articolo rimangano esclusi alcuni settori fondamentali.
- Art.20 - Giudica l'articolo troppo generico mentre avrebbe ritenuto più opportuno che si fossero specificati i vari servizi compiendo una scelta fra quelli che il Comune intende effettivamente promuovere e mantenere.
- Art.21 - Propone specificare se il Comune intende assumere in proprio in parte l'istruzione obbligatoria con servizi di altra natura visto che esiste la Scuola di Marina di Modica.
- * Art.28 - comma 3° - Ritiene esservi confusione tra istanze e petizione.
- Art.29 - comma 5° - Propone la istituzione di una Commissione di garanti che valuti l'ammissibilità o meno di un Referendum.
- Art.33 - Chiede se il Consiglio è disponibile ad accogliere le proposte di modifica di questo articolo avanzate dalla 1^a Commissione Consiliare.
- Chiede di inserire almeno la Consulta Giovanile e la Consulta Comunale per la prevenzione della tossicodipendenza.
- Art.37 - Intende proporre proposte alternative riguardanti il difensore civico.
- Artt.104 e 105 - Giudica opportuno precisare in che modo l'Amministrazione intenda operare nei confronti dei Dirigenti ai quali sono stati affidati dei Settori e che poi la Giunta ritiene

opportuno revocare. Suggestisce pertanto l'inclusione del seguente punto: "La Giunta può revocare la preposizione di un Dirigente alla struttura in caso di gravi e reiterate irregolarità e all'emanazione di atti o di rilevanti inefficienze nello svolgimento dell'attività o nel perseguimento degli obiettivi assegnati che non siano ovviamente riconducibili a ragioni oggettive espressamente segnalate dal Dirigente".

Non avendo altre modifiche da apportare al testo proposto, si dice soddisfatto del lavoro svolto anche se si rammarica che alcuni gruppi e parecchi cittadini non abbiano partecipato all'elaborazione del testo.

Si augura comunque che le proposte da lui avanzate siano accolte.

Il Consigliere Giovanni ROSA si dice favorevole all'approvazione dello "Statuto" nel testo proposto dall'Amministrazione con l'impegno a riprenderlo in esame entro tempi relativamente brevi per poterlo meglio approfondire nell'insieme.

Il Consigliere Pietro VERNUCCIO propone di emendare l'art.33 al fine di determinare i tempi entro quali debbono essere resi i pareri delle Consulte.

Ritiene di aggiungere all'articolo detto un 15° comma così formulato: "Il parere Consultivo va reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Consulta o nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente entro cinque giorni dalla stessa ricezione".

Il Consigliere Giovanni FRASCA, del Gruppo consiliare del P.S.I., apprezza lo sforzo compiuto per la redazione della bozza dello "Statuto" oggi all'esame del Consiglio e nella qualità di Presidente della 1^a Commissione Consiliare riferisce sulle osservazioni della Commissione all'art.33.

Ritiene che a ciascuna delle Consulte vada richiesto il parere sulla questione per la quale la stessa è competente.

L'Assessore Francesco SAVARINO chiede di conoscere se la Consulta per lo Sviluppo Economico comprende la rappresentanza di tutte le attività ritenendo più opportuno invece la costituzione di singole Consulte, per ogni attività economica e in particolare per l'Agricoltura.

Viene chiarito che investendo lo sviluppo economico in maniera globale le diverse attività è più opportuna un'unica Consulta.

Il Consigliere Mario PUCCIA, del Gruppo consiliare della D.C., in ordine alla multietnicità sancita dall'art.7, osserva sul fenomeno dell'immigrazione paventando l'incidenza che questa può avere sulla società locale.

L'Assessore Giovanna DI RAIMONDO propone di emendare il comma 2° dell'art.8 nel senso: "Privilegiare il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico ed edilizio esistente".

Propone ancora di emendare il comma 1° dell'art.9 nel senso di promuovere, prima dell'accrescimento delle capacità professionali, la formazione e l'accrescimento delle capacità stesse.

Il Consigliere DI RAIMONDO Vincenzo, del Gruppo consiliare della D.C., preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo allo schema di "Statuto" proposto.

Ritiene che si tratti di un buon lavoro anche se in futuro potrà essere rivisitato e migliorato, ed apprezza l'impegno profuso della Commissione ristretta, che ne ha curato la stesura materiale, e dalle Associazioni.

Ritiene positive le osservazioni formulate dai Gruppi di opposizione ed invita la maggioranza, nel suo insieme, a tenere nei confronti di dette osservazioni un'atteggiamento positivo.

Il Consigliere Ignazio AGOSTA, del Gruppo consiliare del P.S.I., chiarisce che lo schema di "Statuto" all'esame del Consiglio è la risultante della integrazione, operata dal Comitato ristretto, della bozza adottata dalla Giunta Municipale e delle osservazioni ad esse apportate dalle Associazioni locali.

Apprezza il lavoro svolto dal Comitato ristretto ed afferma che certamente sarebbe stato opportuno un dibattito approfondito ed un confronto tra le varie forze politiche presenti in Consiglio, ma ciò non è possibile per la limitatezza dei tempi.

E' dell'avviso di rivisitare con uno studio approfondito ed anche allargato alle diverse forze sociali e culturali della Città a tal fine suggerisce l'inserimento nello "Statuto" di una norma che consenta, anche in tempi più ravvicinati, una revisione dello "Statuto" stesso.

Condivide alcune delle proposte avanzate in Aula, mentre per altre ritiene di rinviare alla considerata revisione dello "Statuto", in particolare vede opportuna la presenza nella Consulta per l'Agricoltura e la previsione di iniziative per la prevenzione di atti di mafia.

Il Consigliere Giuseppe RIZZA, del Gruppo consiliare del P.S.I., ritiene valido nel complesso lo "Statuto" elaborato,

anche se, sotto certi aspetti, ne considera valida l'indicazione di un prossimo approfondimento.

Entrando nel merito delle disposizioni rappresenta alcune considerazioni sul difensore civico, ed in particolare sulle candidature la elezione ed il parere del "Forum" che a suo avviso deve essere obbligatorio ma non vincolante.

Altra questione da dibattere, secondo il Consigliere RIZZA, è la professionalità e il titolo accademico degli eventuali consulenti da nominarsi dal Sindaco.

Il Consigliere Giovanni MAVILLA, Consigliere del Gruppo D.C., esamina l'art.129 e propone la soppressione del 4° comma.

Per dichiarazione di voto prende la parola il Consigliere Antonino BARRERA, del Gruppo consiliare del P.D.S. Lamenta che non viene data possibilità ai Consiglieri Comunali di una larga e fattiva partecipazione alla stesura dello "Statuto" per mancanza di tempo e pur valutando positivamente nell'insieme il lavoro preparatorio, resta fermo nell'opinione che si va verso un'approvazione affrettata mancante di una larga discussione e di un approfondito dibattito.

Ritiene che sarebbe stato opportuno soprattutto chiarire i criteri di eleggibilità del difensore civico.

Conclude ritenendo lo "Statuto" un buon testo al quale apportare ulteriore miglioramento.

Preannuncia infine il voto favorevole del suo Gruppo, considerate le manifestate disponibilità del gruppo di maggioranza relativa a rendigere le osservazioni e le proposte da lui presentate nel precedente intervento e chiede di prevedere all'art.33 la Commissione Consultiva Anziani il cui parere dovrebbe avere forza vincolante.

Durante la discussione sono entrati in Aula i Consiglieri Signori: FRASCA Giovanni, FIDERIO Giuseppe, OTTAVIANO Giulio, CANNATA Carmelo, MACAUDA Giorgio e BASILE Piero. Presenti 31 Consiglieri.

Conclude il Sindaco per riconoscere l'opportunità della soppressione del comma 4° dell'art.129 e per assicurare il Gruppo del P.D.S. della disponibilità a recepire gli emendamenti proposti dal Gruppo stesso con l'intervento del Consigliere BARRERA ritenendo le proposte nell'insieme migliorative rispetto al testo di "Statuto" predisposto dall'Amministrazione ed elaborato dal Comitato ristretto e sottoposto all'esame del Consiglio.

Nessun altro avendo chiesto di parlare il Sindaco invita il Consiglio ad adottare, mediante votazione palese per alzata

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
BIAGIO FLORIDIA

Il Consigliere Anziano della seduta
SAVERIO TERRANOVA

Il Segretario Generale
CARMELO COLOMBO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la deliberazione di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 14.2.1993 giorno festivo e senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li 15.2.1993 Il Segretario Generale
CARMELO COLOMBO

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 05-06-93 al 04-05-93 e che non sono pervenuti a questo Ufficio reclami od opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, li 7 MAG. 1993 Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, li 8 MAR. 1993 Il Segretario Generale

Visto: IL SINDACO

REGIONE SICILIANA

Commissione Provinciale di Controllo - Ragusa

N. _____ COMMISSIONE PROV. DI CONTROLLO DI Ragusa, li _____

Visto:

SI ATTESTA

che questa Commissione di Controllo esaminata la presente delibera nella seduta del 27 MAR. 1993

N. 2687 Non ha riscontrato vizi di legittimità né motivi di merito per chiederne il riesame

Ragusa, 27 MAR 1993

E' stato pubblie. sulla G.U. R.S. supplen. ord. n. 24 il 12 - giugno 1993 - E' autentico per il 13 - luglio 1993 -

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



Per copia conforme al bollo tutorio ad uso amministrativo.

Modica, li _____

Il Segretario

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art.129

Modificazioni e abrogazione dello statuto

1. - Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art.1 comma 1 lettera a) L.r. 11 dicembre 1991 n° 48.

2. - La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. - L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo;

4. - Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.

Art.130

Adozione dei regolamenti

1. - Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

2. - Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, compresi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. - Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art.131

Entrata in vigore

1. - Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. - Il Sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. - Il presente statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana o successivo alla avvenuta affissione all'Albo Pretorio del Comune se posteriore.

4. - Il Segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

TITOLO VIII

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art.126

Partecipazione alla programmazione

1. - Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.
2. - Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale e dalle leggi statali.
3. - La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

Art.127

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. - Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. - L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta degli consiglieri assegnati.

Art.128

Pareri obbligatori

1. - Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.
2. - Decorso infruttuosamente il termine di sessanta giorni o il termine minore prescritto dalla legge, il Comune può prescindere dal parere.

TITOLO VII
FINANZA E CONTABILITA'

Art.117

Ordinamento

1. - L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

2. - Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. - Il Comune è altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.118

Attività finanziaria del Comune

1. - La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti, h) altre entrate.

2. - I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. - Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art.119

Amministrazione dei beni comunali

1. - Il Sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario,

delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. - I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dal Consiglio comunale.

3. - Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.

4. - Il Consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni, il cui valore superi le L.200.000.000; altrimenti la deliberazione è di competenza della Giunta. In ogni caso è fatta salva l'autorizzazione del Prefetto ai sensi della legge 21 giugno 1896, n° 218.

Art.120

Contabilità comunale: il bilancio

1. - L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.

2. - La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, deliberato dal Consiglio comunale entro il 31 ottobre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. - Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. - Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale impegno l'atto è nullo di diritto ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) L.r. 48/91.

Art.121

Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. - I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. - Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. - La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori di cui all'art.123 del presente statuto.

Art.122

Attività contrattuale

1. - Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisiti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. - La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.

3. - La deliberazione deve indicare: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. - In rappresentanza del Comune nella stipulazione dei contratti interviene il dirigente competente per settore.

5. - Il Segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.

Art.123

Revisione economico-finanziaria

1. - Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a un componente, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art.1, comma 1, lettera i) l.r. 48/91.

2. - I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta: sono revocabili per inadempienza e quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del loro mandato e sul regolare funzionamento del collegio.

3. - Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. - A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. - Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttiva ed economicità della gestione.

6. - Il Consiglio comunale può affidare al collegio dei revisori il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. - I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

Art.124

Tesoreria

1. - Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art.9 del D.L. 10 novembre 1978, n° 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n°3.

2. - I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art.1, comma 5 lettera m) l.r. 48/91, nonché dalla stipulanda convenzione.

Art.125

Controllo economico della gestione

1. - I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. - Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.

3. - La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige trimestralmente per il Consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

4. - Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art.1 bis del D.L. 1° luglio 1986, n° 318, convertito nella legge 9 agosto 1986, n° 488, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VI
RESPONSABILITA'

Art.112

Responsabilità verso il Comune

1. - Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. - Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. - Il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. - Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art.113

Responsabilità verso i terzi

1. - Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. - Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. - E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa

grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. - La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto e la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. - Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazioni. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art.114

Responsabilità dei contabili

1. - Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art.115

Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. - La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonchè le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art.116

Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. - Il Segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 50 e 91 del presente statuto.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Art.101

Organizzazione degli uffici e del personale

1. - Il Comune disciplina con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art.102

Ufficio comunale

1. - L'Ufficio comunale si articola in settori.
2. - Nel settore si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente, finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento dell'ente stesso nell'ambito di una materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
3. - Il settore può articolarsi in "servizi" ed anche in "unità operative".
4. - Gli uffici e servizi sono organizzati per moduli orizzontali dimodoche la struttura sovraordinata rappresenti la sintesi delle competenze di quelle subordinate, le quali agiscono per competenza propria.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

Art.103

Disciplina dello status del personale

1. - Sono disciplinati con il regolamento del personale:

- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
 - b) i procedimenti di costituzione, modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
 - c) i criteri per la determinazione delle qualifiche funzionali e dei profili professionali in ciascuna di essi compresi;
 - d) i criteri per la formazione professionale e l'addestramento;
 - e) i ruoli organici, la loro consistenza e la dotazione complessiva delle qualifiche;
 - f) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali;
 - g) le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
 - h) la durata massima dell'orario di lavoro giornaliero;
 - i) l'esercizio dei diritti dei cittadini nei confronti dei pubblici dipendenti ed il loro diritto di accesso e di partecipazione alla formazione degli atti della amministrazione;
 - 1) le modalità, le condizioni ed i limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazione all'esercizio di professioni previa iscrizione nei relativi albi.
2. - Il personale è inquadrato in qualifiche funzionali e dirigenziali, in relazione al grado di complessità della funzione ed ai requisiti richiesti per lo svolgimento della stessa ed è collocato in aree di attività.
3. - L'organizzazione degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità
4. - La dotazione organica di settore è costituita dalle unità di diverso profilo professionale assegnate al settore stesso, integrate e necessarie per il suo funzionamento. L'insieme degli organici di settore costituisce l'organico generale.

5. - In apposite tabelle, relative a ciascuna qualifica, verranno specificate le aree, i profili professionali, le singole dotazioni organiche e il relativo trattamento economico.

6. - Il Consiglio comunale recepisce la disciplina degli istituti del rapporto di impiego quale risulta dagli accordi sindacali ai sensi dell'art.3 della legge 29 marzo 1983, n° 93.

Art.104

Dirigenza

1. - Il regolamento del personale disciplina lo stato giuridico dei dirigenti prevedendone in particolare:

- a) le competenze;
- b) l'attribuzione di responsabilità gestionali degli obiettivi fissati dagli organi deliberativi del Comune;
- c) le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario comunale ed i dirigenti.

2. - Nell'attribuzione delle competenze ai dirigenti è da osservarsi il principio della distinzione tra funzione politica e funzione dirigenziale in forza del quale spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dal presente statuto e dai regolamenti ed agli organi elettivi poteri di indirizzo e di controllo.

3. - Spetta a questi ultimi definire gli obiettivi programmatici, indicare le relative scale di priorità, impartire le conseguenti direttive generali e verificare i relativi risultati; al personale dirigenziale spetta la responsabilità per il conseguimento delle finalità preventivamente e concordemente prestabilite.

4. - Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attività degli organi elettivi e la gestione amministrativa affinché concorrano all'identificazione e alla formazione degli obiettivi programmatici e allo loro coerente attuazione.

5. - Il Segretario del Comune esercita il coordinamento delle relazioni interfunzionali, interne ed esterne, e tra le strutture operative del Comune, in modo da garantire la reciproca integrazione interdisciplinare e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'ente.

6. - La Giunta può revocare le preposizioni di un dirigente alla struttura in caso di gravi e reiterate irregolarità e all'emanazione di atti o di rilevanti insufficienze nello svolgimento dell'attività o nel perseguimento degli obiettivi assegnati che non siano ovviamente riconducibili a ragioni oggettive espressamente segnalate dal dirigente.

~~Art. 105~~

Compiti dei dirigenti

1. - Al dirigente compete l'esercizio di funzioni di direzione, di esecuzione di specifici programmi, nonché di studio, di ricerca, ovvero l'espletamento di incarichi speciali.

2. - Il dirigente presiede le Commissioni di gare, indette dal settore cui è preposto, per gli appalti di opere e servizi, per le alienazioni di beni comunali; ne assume la responsabilità in ordine alle relative procedure e ne stipula i contratti.

3. Per i concorsi si applica la L.r. 12/91.

Art. 106

Incarichi di dirigenza

1. - Con deliberazione del Consiglio la copertura dei posti di responsabile degli uffici e dei servizi, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, nell'ambito della pianta organica del relativo settore, può aver luogo mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. - Quale che sia il contratto dovrà convenirsi la non trasformabilità in rapporto a tempo determinato.

3. - Il Consiglio comunale può conferire, nel limite massimo del 5 per cento del numero complessivo dei dirigenti, incarichi di direzione di aree funzionali a tempo determinato, previa selezione per titoli. Il rinnovo dell'incarico è disposto con motivata deliberazione del Consiglio, la quale deve contenere la valutazione dei risultati ottenuti dal dirigente nel periodo conclusosi, in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché il livello di

efficienza e di efficacia raggiunto dai servizi del Comune da lui diretti.

4. - L'incarico di cui al precedente comma può essere interrotto con motivata deliberazione consiliare quando il livello dei risultati conseguiti dal dirigente risulti inadeguato.

Art.107

Collaborazioni esterne

1. - Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. - Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;

- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;

- la natura privatistica del rapporto.

CAPO III

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

Art.108

Norme applicabili

1. - Il regolamento del personale disciplinerà secondo le norme previste per gli impiegati civili dello stato la responsabilità, le sanzioni disciplinari, il relativo procedimento, la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio.

2. - La Commissione di disciplina è composta dal Sindaco o da un suo delegato che la presiede, dal Segretario del Comune e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale dell'ente, secondo le modalità previste dal regolamento.

3. - Le norme del presente articolo si applicano anche agli uffici ed al personale degli enti dipendenti, dei consorzi, salvo quanto diversamente previsto dalla legge.

CAPO IV

SECRETARIO COMUNALE

Art.109

Stato giuridico e trattamento economico

1. - Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge.

Art.110

Funzioni del Segretario

1. - Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività;

b) cura l'attuazione dei provvedimenti;

c) vigila sull'istruttoria delle deliberazioni e provvede ai relativi atti esecutivi;

d) assegna ciascun procedimento relativo ad atti di competenza del Comune al settore responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale e cura che il dirigente di ciascun settore provveda ad assegnare a sè, o ad altro dipendente addetto al settore stesso, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché eventualmente, all'adozione del provvedimento finale (L.r. 10/91).

2. - Il Segretario partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco.

Art. 111

Vice Segretario

1. Il Comune ha un vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario.
2. Il Vice Segretario coadiuva il segretario nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Qualora il posto in organico di vice Segretario dovesse risultare o rendersi vacante, le funzioni saranno espletate, nei periodi di assenza o impedimento del segretario Generale, da Dirigente nominato dal Sindaco, tra il personale in servizio ed in possesso oltre che della qualifica dirigenziale anche della Laurea in Giurisprudenza o titolo equipollente. A parità di requisiti le funzioni saranno assegnate al più anziano per servizio.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 94

Svolgimento dell'azione amministrativa

- 1 Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.
- 2 Gli organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa (L.r. 10/91).
- 3 Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di cooperazione con altri Comuni e con la provincia.
- 4 Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici

Art. 94/BIS

- 1 Al fine di provvedere od attuare gli indirizzi e gli obbiettivi stabiliti dagli Organi di Governo è istituito il "Direttore Generale".
- 2 La nomina del "Direttore Generale" è di competenza del Sindaco.
- 3 I criteri di nomina e le competenze del "Direttore Generale" saranno definiti nel "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi" di competenza della Giunta Municipale.

CAPO I

SERVIZI

Art. 95

Servizi pubblici comunali

- 1 Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2 I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art.96

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. - Il Consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.

2. - Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art.3 del D.P.R. 1° ottobre 1986, n° 902.

Art.97

Aziende speciali ed istituzioni

1. - Il Consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e di bilancio, e ne approva lo statuto.

2. - L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. - Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale, per l'esercizio di servizi sociali.

4. - Organi dell'azienda e delle istituzioni sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti con voto limitato ad un solo membro. Si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;

b) il Presidente, nominato dal Consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

5. - Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.

6. - L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. - Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione; determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali; esercitare la vigilanza; verificare i risultati della gestione; provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. - Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione. In attesa dell'approvazione dello statuto, le funzioni di revisore dei conti verranno esercitate dal collegio dei revisori dei conti del Comune.

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE
ACCORDI DI PROGRAMMA

Art.98

Convenzioni

1. - Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. - Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. - L'individuazione degli enti obbligati e la statuizione del disciplinare tipo sono stabilite con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente per le materie oggetto della convenzione.
4. - Restano salve le disposizioni della legge regionale 6 marzo 1986 n° 9.
5. - Il comune può avvalersi, mediante convenzione, su richiesta del consiglio, degli uffici tecnici della provincia regionale cui appartiene per le proprie attività istituzionali, concordando con la giunta provinciale i tempi, le condizioni, le modalità di utilizzazione ed il relativo apporto finanziario.
Il comune, mediante apposita convenzione, può utilizzare servizi gestiti da altri comuni e da loro aziende. La convenzione stabilisce i rapporti economici, le forme e le condizioni di gestione, nonché i modi di consultazione periodica degli enti contraenti (art.17 L.r. 9/86).

Art.99

Consorzi

1. - Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri Comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'ar.1, comma 1, lettera e) L.r. 48/91, in quanto compatibili.

2. - A questo fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. - Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. - Tra comune e un altro comune e tra il comune e la provincia non può essere costituito più di un consorzio.

Art.100

Accordi di programma

1. - Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sulla opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. - L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. - Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. - L'accordo, consiste nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato nella Gazzetta.

5. - Ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessore Regionale per il territorio e l'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni (1).

6. - La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Sindaco di questo Comune e composto dai Sindaci o loro delegati o dai presidenti di enti pubblici o loro delegati dei comuni interessati e dal Prefetto della provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni pubbliche o enti pubblici nazionali.

NOTE - TITOLO IV - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

- 1) I termini sono individuati dal riferimento al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n°15, contenuto nel secondo periodo dell'art.1 comma 1 lettera e) della legge approvata il 19 novembre.

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art.44

Organi

1. - Sono organi del Comune, il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.

CAPO II

Art.45

Consiglio Comunale

1. - Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge (artt. 9 e 10, l.r. 24 Giugno 1986, n°31 e art.173 dell'OREL e Legge 18 Gennaio 1992, n°16 e comma 9 art.7 l.r. 7/92). (1).

2. - Il consigliere comunale è incompatibile con la carica di componente della giunta. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare, se non rilascia tale dichiarazione, decade dalla carica di assessore.

3. - La nuova elezione del consiglio è abbinata all'elezione del Sindaco ove manchi meno di un anno per la cessazione della carica di Sindaco.

Art.46

Durata in carica

Il Consiglio comunale dura in carica quattro anni.

Art.47

Decadenza consiglio

1. - Il Consiglio Comunale decade se la proposta di rimozione del Sindaco, votata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, non viene accolta dal corpo elettorale.
2. - La decadenza viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali entro quindici giorni dalla comunicazione.
3. - Una terna di commissari straordinari eserciterà le funzioni consiliari fino alle elezioni del consiglio da indirsi entro 90 giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.
4. - Il Consiglio eletto resta in carica sino alla scadenza del Sindaco.
5. - Le funzioni del Consiglio sono esercitate da una terna di commissari straordinari, se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del Sindaco.
6. - Il Consiglio Comunale decade altresì quando per dimissioni o altra causa abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al Comune e questi, nei casi previsti dalla legge, non siano stati sostituiti.
7. - La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale per gli Enti locali; la sospensione può essere disposta dall'Assessore Regionale per gli Enti Locali.
Con decreto, del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale per gli Enti Locali, i componenti dei consigli possono essere rimossi quando compiono atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. In attesa del decreto, il Prefetto può sospendere i consiglieri qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.

Art.48

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio è sciolto nei casi e nei modi previsti dall'art.54 dell'O.R.E.L. e dall'articolo 1 comma 1, lettera f), l.r. 48/91. (2)

Art.49

Consiglieri Comunali:

1. - I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. - I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. - E' ammessa la candidatura contemporaneamente alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale nello stesso comune.
4. - In caso di elezione in entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di Consigliere Comunale
5. - Nella seduta immediatamente successiva alla elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare condizione degli eletti e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
6. - La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
7. - I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del Comune e dagli Enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (art.56 L.r. 26.03.1986 n° 9) (3).
8. - L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.
9. - I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale. Il Sindaco entro 30 giorni, dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune, è tenuto a darne risposta.

10. - Non alterano la completezza del Consiglio Comunale, la eventuale rinuncia del subentrante o la presenza di cause di ineligibilità che dovessero successivamente intervenire.
11. - Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge (art.13 L.r. 31/86) (4).
12. - Le ~~dimissioni~~ della carica di consigliere sono presentate ai rispettivi consigli sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
13. - Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile in ogni stato e grado del giudizio, purchè non ci sia conflitto di interesse con l'Ente.
14. - Il Consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'art. 54 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento.
15. - La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall'Assessore regionale per gli enti locali, il quale con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del comune (commi 3 e 4 art.109 bis OREL).

Art.50

Competenze del Consiglio comunale

1. - Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. - Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge (L.r. 48/91 art.1 lett. e) (5).
3. - Il Consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. - Le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva competenza del Consiglio Comunale.

5. - Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinanti dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

6. - Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio deve essere corredata dal parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. - Il Consiglio comunale, entro dieci giorni dalla presentazione, da parte del Sindaco, della relazione sullo stato di attuazione del programma esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

Ripetute e persistenti violazioni di tale obbligo sono rilevanti per l'applicazione dell'articolo 40 della legge n°142/1990 così come recepito e modificato dall'articolo 1, lettera g) della legge regionale n° 48/1991.

8. - Il Consiglio nomina altresì le Commissioni in cui è rappresentata la minoranza (art.28 L.r. 26.03.1986 n°9) (6).

9. - Il Consiglio formula gli indirizzi di carattere generale, idonei a consentire l'efficace svolgimento della funzione di coordinamento dei servizi, degli orari degli esercizi; degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni pubbliche al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

10. - Il Consiglio comunale, una sola volta nel quadriennio a maggioranza assoluta dei suoi componenti ove valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche, può promuovere, la consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco.

- Art. 51

Attività ispettiva del Consiglio

1. - Entro trenta giorni dalla presentazione da parte dei Consiglieri Comunali degli atti ispettivi presso la segreteria generale, il Sindaco è tenuto a rispondervi.

2. - Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono rilevanti per l'applicazione dell'art.40 della L.142/90 come recepito e modificato dall'articolo 1, lettera g) della l.r. n° 48/1991.

Art.52

Esercizio della potestà regolamentare

1. - Il Consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente statuto, regolamenti proposti dalla Giunta per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. - I regolamenti sono votati articolo per articolo e quindi nel loro insieme.

3. - I regolamenti divenuti esecutivi sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione (art.12 L.r. 21.02.1976, n°1) (7).

Art.53

Commissioni comunali permanenti

1. - Il Consiglio, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.

2. - Le modalità di voto, le norme di composizioni e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento (8).

3. - Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto.

4. - Le Commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del Consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

5. - Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e di membri della Giunta, nonché previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dal Comune.

Art.54

Commissioni speciali

1. - Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, a maggioranza assoluta dei suoi componenti può istituire:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.

c) una commissione che viene consultata dalla Giunta e dal Sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la Giunta ed il Sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il Comune partecipa.

2. - L'istituzione di una commissione d'inchiesta può essere richiesta da un terzo dei consiglieri, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

3. - Il regolamento determina la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni speciali.

Art.55

Sessioni del Consiglio

1. - Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. - Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dell'anno.

3. - Il consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri in carica.
La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta.
Qualora anche alla ripresa dei lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col

medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano per unità.

Art.56

Presidenza del Consiglio Comunale

1. - Successivamente all'espletamento delle operazioni di giuramento, convalida e surroga, il Consiglio Comunale procede, nel suo seno, all'elezione di un presidente.

2. - Alla prima votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice.

Art.57

Vice - Presidente del Consiglio Comunale

1. - Il Consiglio comunale elegge altresì un vice presidente con le stesse modalità del comma 2 dell'art.53.

2. - Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

3. - Il consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali sostituisce il vice-presidente in caso di assenza o impedimento.

Art.58

Convocazione del Consiglio

1. - Il presidente convoca il Consiglio Comunale.

2. - Formula ordine del giorno con gli adempimenti previsti dalla legge o dallo Statuto e compatibilmente con questi, inserisce le proposte del Sindaco, dando loro la precedenza.

3. - E' disposta dal presidente uscente la prima convocazione del Consiglio Comunale.

4. - Nel caso in cui il presidente uscente non provveda, la convocazione è disposta dal consigliere neo-eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria della assemblea fino all'elezione del Presidente.

5. - La prima convocazione del Consiglio comunale eletto per la prima volta secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 7/92, è disposta dal Sindaco uscente entro quindici giorni dalla proclamazione degli eletti e la seduta è presieduta dal consigliere più anziano per preferenze individuali.

6. - Il Segretario comunale, in caso di omissione degli atti di cui ai precedenti commi, nè da tempestiva comunicazione all'Assessorato regionale degli enti locali per il controllo sostitutivo.

Art.59

Ufficio di Presidenza

1. - E' costituito l'ufficio di Presidenza che si compone di tre componenti compreso il Presidente. Nomina e funzioni dell'ufficio vengono disciplinati da apposito regolamento.

2. - A supporto dell'ufficio di Presidenza è costituito un apparato amministrativo con compiti di coordinamento e di ausilio alle attività delle commissioni comunali permanenti.

3. - Tale apparato si compone di un istruttore direttivo coordinatore, che si avvale della collaborazione di due ufficiali amministrativi, di un applicato e un dattilografo.

4. - Tale apparato gestisce l'attività delle commissioni consiliari.

Art.60

Attribuzioni del Presidente del Consiglio Comunale

1. - Il presidente del consiglio comunale presiede il consiglio e dirige il dibattito. Fissa la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del consiglio per determinazione propria o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei consiglieri comunali.

2. - Spetta al presidente la diramazione degli avvisi di convocazione del consiglio nonché l'attivazione delle commissioni consiliari.

Art.61

Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. - Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art.62

Astenzione dei consiglieri

1. - I consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dal medesimo amministrate o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini fino al quarto grado civile o di conferire impieghi ai medesimi.

2. - I consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli enti soggetti allo loro amministrazione o tutela.

Art.63

Pubblicità delle sedute

1. - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art.64

Presidenza delle sedute consiliari

1. - Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle

leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. - Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. - Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art.65

Votazioni e funzionamento del Consiglio

1. - Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.
2. - Le votazioni sono palesi: le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto.
3. - Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. - Per le nomine e le designazioni si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.
5. - In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.
6. - Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art.66

Verbalizzazione -

1. - Il Segretario del Comune partecipa alle riunioni del Consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme al presidente dell'adunanza.
2. - Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri a svolgere le funzioni di Segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

3. - Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. - Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. - Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;

b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art.67

Pubblicazione delle deliberazioni

1. - Le deliberazioni del Consiglio non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il 10° giorno dalla pubblicazione e possono essere dichiarate immediatamente esecutive in caso di urgenza con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti (artt. 11, 12, 13 e 16 L.r. 44/91) (9).

NOTE - TITOLO III - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

1. - Art.9 L.r. 24.06.1986 n° 31 - Ineleggibilità.
 Non sono eleggibili a consigliere comunale e di quartiere:
- 1) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori e i capi di gabinetto dei Ministri, i dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a direttore o equiparata, i capi di gabinetto del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
 - 2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
 - 3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
 - 4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - 5) il Commissario dello Stato per la Regione siciliana e i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione della provincia o del comune nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;
 - 6) i membri del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana i membri delle sezioni staccate della Corte dei conti nella Regione siciliana; altresì nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, alle preture, al tribunale amministrativo regionale e alle sue sezioni staccate nonché i vice pretori onorari e i giudici conciliatori;
 - 7) i dipendenti della provincia e del comune per i rispettivi consigli;
 - 8) i componenti dell'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale ed i coordinatori dell'ufficio stesso, per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale da cui dipendono;
 - 9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide in tutto o in parte con il territorio dell'unità sanitaria locale con cui sono convenzionate o dei comuni che concorrono a costituire l'unità locale con cui sono convenzionate;

10) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente della provincia o del comune;

11) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dalla provincia o dal comune;

12) i consiglieri provinciali, comunali o di quartiere in carica, rispettivamente, in altra provincia, comune o quartiere.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 8), 9), 10) e 11) non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nei numeri 7) e 12) del precedente primo comma non hanno effetto se gli interessati cessano rispettivamente dalle funzioni o dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

Le cause di ineleggibilità previste nel numero 9) del primo comma non si applicano a titolari di farmacia che, ai sensi dell'art.11 della L. 2 aprile 1968, n°475, richiedano la sostituzione, per la durata del mandato, con altro farmacista iscritto all'ordine dei farmacisti, nella conduzione professionale ed economica della farmacia.

La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi secondo, terzo e quarto del presente articolo entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

La cessazione delle funzioni importa l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato, senza assegni, fatta salva l'applicazione delle norme di cui alle LL. 12 dicembre 1966, n° 1078, 20 maggio 1970, n°300, e 26 aprile 1974, n°169 e successive modifiche.

Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Le cause di ineleggibilità previste dai numeri 8) e 9) del presente articolo non si applicano per la carica di consigliere provinciale.

Art.10 L.r. 24.06.1986 n° 31 - Incompatibilità

Non può ricoprire la carica di consigliere provinciale, comunale o di quartiere:

- 1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte della provincia o del comune o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
- 2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento, ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente, nell'interesse della provincia o del comune, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione;
- 3) il consulente legale, amministrativo o tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
- 4) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con la provincia o il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di mandamento sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro questo ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino.
- 5) colui che, per fatti compiuti allorchè era amministratore o impiegato, rispettivamente, della provincia o del comune ovvero di istituto o azienda da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- 6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso la provincia o il comune ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'art. 46 del d.p. rep. 29 settembre 1973, n° 602;
- 7) colui che non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante, rispettivamente, la

provincia, il comune o il quartiere;
8) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo.

L'ipotesi di cui al N.2) del primo comma del presente articolo non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorsi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

Le ipotesi di cui ai numeri 4) e 7) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Art.173 dell'O.R.E.L. - Decadenza per mancata partecipazione alle sedute - Decadono dalla carica i consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono:

a) a sei sedute consecutive del consiglio, se appartengono a consigli consortili oppure a consigli di comuni cui sono assegnati non meno di quaranta membri;

b) a tre sedute consecutive, se appartengono a consigli di comuni cui è assegnato un numero di membri inferiore a quaranta.

Decadono altresì i membri della giunta municipale e della giunta del libero consorzio che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive dei suddetti collegi.

La decadenza è, in ogni caso, dichiarata dai rispettivi consigli, sentiti gli interessati, con preavviso di dieci giorni.

Legge 18 gennaio 1992, n°16

1. Non possono essere candidati alle elezioni comunali e non possono ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416 bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 09.10.1990, n°309, o per un diritto di cui all'art.73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportata condanna anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt.314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316/bis

(malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319/ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, per un delitto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati alla lett.b);

d) coloro che, per lo stesso fatto sono stati condannati con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro che sono stati sottoposti al procedimento penale per i delitti indicati alla lett.a), se per essi è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;

f) coloro che nei confronti il tribunale ha applicato, anche se con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'art.1 della Legge 31 maggio 1965, n°575, come sostituito dall'art.13 della Legge 13 dicembre 1982, n°646.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non definitiva, di non luogo a procedere o di proscioglimento o sentenza di annullamento, anche se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca della misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Le disposizioni previste al comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale la elezione o la nomina è di competenza;

a) del consiglio comunale;

b) della giunta comunale.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuta a revocarla non appena venuto a conoscenza della esistenza delle condizioni stesse.

4-bis Se alcuna delle condizioni di cui al comma 1 sopravviene dopo l'elezione o la nomina, essa, fuori dei casi previsti dal comma 4-quinquies, comporta l'immediata sospensione delle cariche sopraindicate.

4-ter La sospensione è adottata dal Prefetto, al quale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria sono comunicate a cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero.

4-quater. La sospensione cessa nel caso in cui nei con-

fronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorchè con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione.

4-sexies. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale o dell'art. 15 della Legge 3 agosto 1988, n° 327.

Art. 2 - 1. - Al sesto comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 Maggio 1960, n° 570, come da ultimo modificato dall'art. 4, commi 7, 8 e 9, della legge 11 agosto 1991, n° 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55".

2. - La lettera c) del primo comma dell'art. 30 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n° 570, è sostituita dalla seguente:

"c) elimina i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al sesto comma dello art. 28, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali".

3. - Il n° 2) del nono comma dell'art. 32 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n° 570, è sostituito dal seguente:

"2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n° 55".

4. - La lettera c) del primo comma dell'art.33 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n°570, è sostituita dalla seguente:

"c) elimina dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n°55, o per i quali manca ovvero è incompleta la dichiarazione di accettazione di cui al n°2) del nono comma dell'art.32, o manca il certificato di iscrizione nelle liste elettorali".

5. Dopo l'art.87 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n°570, è inserito il seguente:

"Art.87-bis - 1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni".

Art.3 - 1. Al n°2) dell'ottavo comma dell'art.9 della legge 17 febbraio 1968, n°108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n°55".

2. Il n°2) del primo comma dell'art.10 della citata legge n°108 del 1968 è sostituito dal seguente:

"2) cancella dalle liste i nomi de candidati a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art.15 della legge 19 marzo 1990, n°55, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell'art.9, ottavo comma".

Art.4 - 1. Sono abrogate la legge 1° giugno 1977, n°286, e la legge 11 novembre 1986, n°765.

2. Al comma 1 dell'art.40 della legge 8 giugno 1990, n°142, sono sopresse le seguenti parole: "o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n°646 e successive modificazioni e integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza".

Art.5 - 1. Dopo l'art.60 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n°361, è inserito il seguente:

"Art.60-bis - 1. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza a fianco di un contrassegno; si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo".

Art.7 l.r. 7/92 comma 9 - I candidati alle cariche di sindaco o consigliere comunale devono aggiungere alla documentazione già prescritta una pubblica dichiarazione, da rilasciare davanti a pubblico ufficiale, in atto pubblico, attestante se gli stessi sono stati raggiunti, ai sensi dell'articolo 369 del codice di procedura penale, da informazione di garanzia relativa al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso; se sono stati fatti oggetto di avviso ~~prale~~ ai sensi dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, N°1423; se sono coniugati, ovvero conviventi, con persona condannata, con sentenza anche non passata in giudicato, per associazione per delinquere di stampo mafioso; se gli stessi, i coniugi o i conviventi, sono parenti fino al primo grado, o legati da vincoli di affiliazione, con soggetti condannati, con sentenza anche non passata in giudicato, per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso.

- 2) - Art.54 dell'OREL - Il consiglio è sciolto:
- a) quando violi obblighi imposti dalla legge ovvero compia gravi o ripetute violazioni di legge, debitamente accertate e contestate, le quali dimostrino la irregolarità del funzionamento;
 - b) quando non corrisponda all'invito dell'autorità di revocare la giunta o il sindaco che abbia compiuto analoghe violazioni.

Il decreto del Presidente della Regione che pronuncia lo scioglimento è emesso su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, previo parere del Consiglio di giustizia amministrativa. Ove il parere non sia reso entro sessanta giorni dalla richiesta, se ne prescinde.

Art.1 comma 1, lettera f) l.r. 48/91 -

1. - Il consiglio comunale è sciolto per la mancata elezione del Sindaco e della giunta entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla vacanza comunque verificatasi, o in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse;

2. - Il consiglio inadempiente viene sciolto, senza contestazione di addebiti, secondo le procedure previste dall'art.54 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali e rimane sospeso nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento.

3 - La sospensione del consiglio di cui al precedente comma è decretata dall'Assessore regionale per gli enti locali, il quale con lo stesso decreto, nomina un commissario per la provvisoria gestione del comune.

- 3) - Art. 56 L.r. 26.03.1986 n°9 - Diritto di accesso - Dopo l'art. 198 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali è aggiunto l'art. 198 bis.

Diritti di visione degli atti e di informazione - I cittadini hanno diritto di prendere visione di tutti i provvedimenti adottati dai comuni, dalle province, dai consigli di quartiere, dalle aziende speciali di enti territoriali. Le amministrazioni disciplinano con propri regolamenti l'esercizio di tale diritto.

I comuni sono tenuti ad adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge appositi regolamenti che disciplinano i modi e le forme del controllo e della partecipazione popolare all'attività comunale di cui all'art. 22 della presente legge.

Il secondo comma dell'art. 199 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali è sostituito dai seguenti:

I consiglieri comunali e provinciali, per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

Copia dell'elenco delle delibere adottate dalla giunta è trasmessa a domicilio dei consiglieri e depositata presso la segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Nei comuni capoluogo o con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province, per l'esercizio delle funzioni, sono assicurate idonee strutture fornite ai gruppi consiliari costituiti a norma di regolamento.

- 4) - Art. 13 L.r. 31/86 - Rimborsi di spese e indennità di missione - Ai Sindaci, ai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei comitati di gestione e di assemblea delle unità sanitarie locali, dei consigli di amministrazione delle aziende municipali, provinciali e consortili e dei consorzi o associazioni tra comuni, ai componenti gli organi dei suddetti enti, formalmente e specificatamente delegati dai rispettivi sindaci o presidenti, che, per ragioni del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, e dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n° 836, e per l'ammontare stabilito al N°2 della tabella A allegata alla medesima legge, come successivamente modificata.
- Le spese che gli enti locali e le loro aziende ritengono di sostenere per la partecipazione dei componenti dei

propri organi elettivi alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali a rilevanza nazionale fanno carico al bilancio degli stessi. La liquidazione del rimborso delle spese o dell'indennità di missione è fatta con deliberazione esecutiva della giunta, del comitato di gestione, del consiglio direttivo o di amministrazione, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.

Ai cittadini chiamati a ricoprire le cariche elettive di cui all'art.1, che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate. I consigli e le assemblee possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettive, disciplinando con regolamento i casi cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

- 5) - L.r. 48/91 art.1, comma 1, lettera e) (art.32/142).
1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
 2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relativi variazioni e storni di fondi, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nella dette materie;
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; le piante organiche e le relative variazioni;
 - d) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) le variazioni di bilancio e gli storni sono di esclusiva competenza del consiglio;
 - f) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - g) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione

dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Tali atti saranno adottati dal Sindaco qualora, il consiglio comunale non abbia provveduto entro il termine di 60 giorni dalla richiesta di iscrizione all'ordine del giorno.

h) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

l) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;

m) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla somministrazione e fornitura al comune o alla provincia di beni e servizi a carattere continuativo;

n) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, le concessioni, le modalità di scelta del contraente ed i bandi di gara per le opere pubbliche e per le forniture quando abbiano oggetto di valore superiore a quello di cui al numero 8 dell'art.51 dell'Ordinamento regionale degli enti locali moltiplicato per tre ed aggiornato annualmente in base agli indici ISTAT. Ove il consiglio comunale non provveda entro il termine di sessanta giorni dalla fissazione dell'ordine del giorno si applica la procedura prevista dall'art.54 della legge regionale 6 marzo 1986, n°9.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune.

6) - Art.28 L.r. 26 Marzo 1986 n° 9 - Commissioni permanenti -

Le questioni sulle quali il consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni sono esaminate preventivamente dalle commissioni consiliari permanenti istituite in seno al consiglio, formate da consiglieri in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.

I pareri delle commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del consiglio provinciale.

Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del presidente della commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa ricezione.

Ai lavori delle commissioni possono partecipare, senza diritto a voto, i componenti della giunta della provincia

regionale, nonché rappresentanti dei comuni della stessa provincia, esperti e tecnici, nel numero e con le modalità stabilite dal regolamento consiliare.

- 7) - **Art.12 L.r. 21 febbraio 1976, N°1**
 L'art.80 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge reg. 15 marzo 1963, n°16, quale modificato con l'art.43 della legge reg. 31 marzo 1972, n°19, è sostituito dal seguente:
 Le deliberazioni adottate dal consiglio comunale e le deliberazioni adottate dalla giunta municipale con i poteri del consiglio o soggette a controllo di merito divengono esecutive se, nel termine di venti giorni dal ricevimento delle medesime, la commissione provinciale di controllo non ne abbia pronunciato, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità e non ne abbia dato, entro il medesimo termine, comunicazione al comune.
 Le deliberazioni diventano esecutive anche prima del decorso del termine, se la commissione dà comunicazione di non avere riscontrato vizi di legittimità.

- 8) - **Art.13 - Le commissioni consiliari permanenti**
 1. -Dopo la formazione dei gruppi consiliari, in seno al Consiglio sono istituite cinque Commissioni Consiliari Permanenti, che hanno competenza rispettivamente nelle seguenti materie:
- 1^a Commissione: Affari generali e organizzazione amministrativa e tecnica degli Uffici e informazione dei Servizi Comunali - Personale - Affari Legali e Contenzioso;
- 2^a Commissione: Lavori Pubblici - Urbanistica - Edilizia privata e residenziale pubblica - Edilizia scolastica ed Edilizia pericolante - Viabilità - Trasporti e Protezione Civile;
- 3^a Commissione: Bilancio, Finanze e Tributi - Competenze di cui ai nn° 5, 6, 7 e 8 dell'art.6 della L.r. 24.02.1976, n°1 - Patrimonio;
- 4^a Commissione: Igiene e Sanità - Servizi ecologici - Solidarietà sociale - Sicurezza sociale - Problemi degli alloggi - AMIA - Pubblica Istruzione - Beni e attività culturali - Turismo - Condizione della gioventù - Tempo libero - Arredo Urbano, Ville e giardini - Toponomastica - Sport;
- 5^a Commissione: Decentramento e Servizi Demografici - Condizione femminile - Programmazione, Sviluppo Economico e attività produttive - Problemi del lavoro e dell'artigianato.
2. -Per quanto concerne i Regolamenti Comunali e quelli

riguardanti le istituzioni appartenenti al Comune nonché la materia relativa alla assunzione diretta o agli appalti di pubblici servizi, il parere è espresso dalla Commissione Permanente competente per materia. In materia di regolamenti, la Commissione Permanente competente per materia deve preventivamente acquisire il parere della I^a Commissione Permanente.

3. - Per le materie indicate nei numeri 1, 10, 11 e 12 dell'art.51 dell'Ordinamento degli Enti Locali, richiamato dall'art.1, il parere è espresso dalla prima Commissione Permanente; per quelle indicate nei numeri 4, 14 e 16 dello stesso art.51, il parere è espresso rispettivamente dalla 3^a, 2^a e 5^a Commissione Permanente.

4. - Per le deliberazioni che comportano spese a carico del Comune, la Commissione Permanente competente per materia deve preventivamente acquisire la documentazione della Ragioneria concernente l'imputazione delle spese; per quelle che comportano spese pluriennali deve acquisire il parere la 3^a Commissione Permanente.

Art.14 - Composizione delle Commissioni Permanenti

I commi 1, 2 e 3 sono stati soppressi dalla C.P.C. nell'adunanza del 07.04.1990 con decisione n° 2483.

4. - Ciascuna Commissione Permanente è formata da 6 Consiglieri Comunali eletti dal Consiglio Comunale come previsto dalla legge.

5. - Il Sindaco prende atto delle designazioni e, sentita la conferenza dei Capigruppo, dà comunicazione della composizione delle singole Commissioni al Consiglio Comunale.

6. - Uno stesso Consigliere, per corrispondere alle esigenze di cui al 1° comma, può appartenere a più di una Commissione.

7. - I componenti della Commissione possono essere sostituiti, anche temporeaneamente, da altri Consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo, in base a designazione del Capogruppo.

8. La carica di componente della Commissione è incompatibile con quelle di componente della Giunta Municipale.

Art.15 - Nomina del Presidente e del Vice Presidente della Commissione - Durata.

1. - Ogni Commissione, nella prima seduta, convocata dal Sindaco entro sette giorni dalla nomina della Commissione, come primo atto deve eleggere il Presidente, scegliendolo tra i suoi componenti.

2. - Dopo l'elezione del Presidente, la Commissione sceglie tra i suoi componenti il Vice Presidente.

3. - In entrambe le votazioni, ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominato.

4. - Nell'elezione del Presidente e in quella del Vice Presidente risulta eletto il componente che riporta il

maggior numero di voti; nel caso in cui più componenti riportino un egual numero di voti, risulta eletto il più anziano per età.

5. - Alla scadenza, o nel caso di dimissione, si procede ad una nuova elezione secondo quanto disposto dai commi precedenti.

6. La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di sua mancanza, impedimento o assenza, dal vice Presidente.

Art.16 - Le sedute della Commissione

1. Le sedute della Commissione Permanente sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti all'ora fissata nell'avviso di convocazione, con un ritardo massimo di 15 minuti. La mancanza del numero legale, comporta la sospensione di un'ora della seduta. Alla ripresa, la seduta è valida se è presente almeno la metà dei componenti della Commissione. La verifica dei presenti è accertata dal Presidente o, in caso di sua assenza dalla sala, dal Vice Presidente o, in mancanza di assenza di quest'ultimo, dal Consigliere anziano per età. Ogni Consigliere può intervenire alle sedute di Commissione diversa da quella della quale è componente con diritto di partecipazione ai lavori, senza diritto di voto. Per consentire l'esercizio di tale diritto, le Commissioni, ove possibile, devono essere convocate in ore diverse. La Commissione è convocata su ordine del Presidente anche a seguito di richiesta dell'Assessore competente o di un terzo dei componenti della Commissione. L'avviso di convocazione, deve essere notificato ai componenti, ai Capigruppo, all'Assessore competente 24 ore prima dell'ora fissata. Copia dell'avviso di convocazione deve essere pubblicata all'Albo Pretorio.

2. - In relazione alla materia da trattare, la Commissione può deliberare di ascoltare Funzionari del Comune, esperti e tecnici estranei alla Amministrazione Comunale o rappresentanti di Organizzazioni Sindacali o sociali, culturali e religiose.

3. - Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

4. - Le funzioni di Segretario sono svolte da un Funzionario del Comune, nominato dalla Commissione stessa.

5. - Delle sedute, a cura del Segretario, è redatto un sommario processo verbale, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

6. - Due o più Commissioni possono essere convocate dal Sindaco in seduta comune, anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame di questioni che rientrano nella competenza di ciascuna di esse.

7. - La seduta comune è presieduta dal Presidente più anziano di età.

Art.17 - Competenze della Commissione Permanente

1. - La Commissione può avanzare proposte e richieste al

Consiglio, proposte al Sindaco e all'Assessore competente, può richiedere ai predetti notizie sulla stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio e chiedere notizie, informazioni e documenti ai Funzionari responsabili dei Settori, Uffici e Servizi del Comune tramite la Segreteria Generale, ed alle ditte che effettuano lavori o prestazioni affidate dal Comune;

2. - La Commissione, prima di procedere all'esame delle singole questioni o proposte, può richiedere ad altre Commissioni il loro parere, anche limitatamente ai singoli punti.

3. - Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.

4. - E' sempre in facoltà della minoranza di nominare un proprio relatore.

5. - Le questioni definite dalla Commissione devono essere all'ordine del giorno della prima seduta utile della sessione ordinaria del Consiglio;

6. - Per i lavori della Commissione si applicano le disposizioni che disciplinano le sedute del Consiglio Comunale in quanto compatibili.

7. - Presso ogni commissione deve essere istituito uno schedario contenente l'indicazione degli atti esaminati ed il massimario dei pareri espressi.

Art.18 - Costituzione di Commissioni Speciali

1. - E' nella facoltà del Consiglio Comunale, nell'ambito delle proprie attribuzioni, procedere alla nomina di Commissioni speciali di indagini, con riferimento agli Uffici della Amministrazione, e ad ogni altro argomento di pubblico interesse.

2. - La composizione della Commissione speciale, il numero dei componenti e la durata sono decisi dal Consiglio, assicurando che in seno alla Commissione sia garantita la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari. Il Consiglio deve fissare il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio stesso.

3. - Per la nomina del Presidente e del Vice Presidente e per il funzionamento della Commissione si applicano, in quanto non diversamente stabilito, le disposizioni regolamentari sulle Commissioni Permanenti.

9) - L.r. 44/91 - Pubblicazione delle deliberazioni.

Art.11

1. - Tutte le deliberazioni provinciali e comunali sono pubblicate mediante affissione di copia integrale di esse all'albo dell'ente, istituito presso la relativa sede, per quindici giorni consecutivi decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. - Con le stesse modalità sono altresì pubblicati gli

atti di concessione, ivi comprese le concessioni edilizie comunali.

3. Il Segretario dell'ente è responsabile della pubblicazione.

Art.12

1. - Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità di cui agli articoli seguenti, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione.

2. - Le deliberazioni di cui al comma 1, in caso di urgenza possono essere dichiarate immediatamente esecutive con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

art.13

1. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.

Art.16

1. - In caso di evidente pericolo o di danno nel ritardo della relativa esecuzione le deliberazioni di cui all'art.15 possono essere dichiarate urgenti ed immediatamente esecutive con il voto espresso dai due terzi dei votanti.

Le deliberazioni indicate all'articolo 16 debbono essere trasmesse all'organo di controllo, a pena di decadenza, entro cinque giorni dalla relativa adozione.

Per le deliberazioni dichiarate immediatamente esecutive, ai sensi dell'art.16, l'organo di controllo, entro quindici giorni dalla relativa ricezione, può pronunciarne l'annullamento. Restano salvi gli effetti delle deliberazioni verificatisi prima della decadenza o della pronuncia di annullamento.

CAPO III

Sezione 1^a - Elezione del Sindaco e della Giunta

Art.68

Elezione del Sindaco

1. - Il Sindaco è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
2. - Sono eleggibili a Sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale. E' consentita la candidatura contemporanea alla carica di Sindaco e alla carica di consigliere comunale nello stesso Comune. In caso di elezione ad entrambe le cariche, l'interessato decade dalla carica di consigliere comunale.
3. - La candidatura alla carica di Sindaco è incompatibile in più di un Comune contemporaneamente.
4. - Chi è eletto in un Comune non può presentarsi come candidato in altri Comuni.
5. - Il Sindaco è immediatamente rieleggibile una sola volta.
6. - Non è immediatamente rieleggibile il Sindaco che sia stato rimosso dalla carica a seguito di consultazione del corpo elettorale su proposta del Consiglio Comunale.

Art.69

Durata in carica del Sindaco

1. - Il Sindaco dura in carica quattro anni.

Art.70

Ineleggibilità e incompatibilità

1. - Restano ferme le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle norme vigenti per la carica di Sindaco. Sono necessari altresì i requisiti per la candidatura così come citato nel comma 9 art.7 l.r. 7/92.(vedi nota 1 del titolo III a pag.) nonchè art.67 dell'OREL (1).

E' incompatibile la carica di Sindaco con quella di componente della Giunta Regionale.

2. - Non possono ricoprire la carica di Sindaco i dipendenti delle unità sanitarie locali nonché i professionisti con esse convenzionati dal Comune il cui territorio coincide con il territorio dell'unità sanitaria locale dalla quale dipendono o lo ricomprende e con la quale sono convenzionate, nonché di Sindaco di Comune che ~~concorre a costituire~~ l'USL dalla quale dipende o con la quale è convenzionata.

3. - In caso di ineleggibilità accertata, in sede di convalida o con sentenza divenuta definitiva, la sostituzione e la elezione del Sindaco avvengono secondo le modalità di cui ai commi 1, 2, 3 dell'art.74 dello Statuto.

Art.71

Rimozione e sospensione del Sindaco

1. - Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il Sindaco può essere rimosso quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.

2. - La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale per gli enti locali, la sospensione può essere disposta dall'Assessore regionale per gli enti locali.

Art.72

Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco

1. - Avverso il Sindaco, non può essere presentata mozione di sfiducia.

2. - La consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Sindaco può avvenire una sola volta nel quadriennio.

3. - La proposta è promossa dal Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ove valuti l'esistenza di gravi inadempienze programmatiche.

4. - La consultazione avviene secondo la modalità stabilite con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali.

5. - L'accoglimento della proposta determina la decadenza del Sindaco, che viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per gli enti locali, entro quindici giorni dalla comunicazione.

6. - Con lo stesso decreto viene nominato un commissario straordinario, secondo quanto disposto dall'art.55 dell'OREL (2), per l'esercizio delle funzioni sindacali, fino alla elezione del Sindaco da indirsi entro novanta giorni dalla data in cui è dichiarata la decadenza.

7. - Il Sindaco eletto resta in carica sino alla scadenza del consiglio comunale.

8. - Le funzioni di Sindaco sono esercitate da un commissario straordinario secondo le disposizioni del comma 6 e 7 se la decadenza è dichiarata a meno di un anno dalla data di scadenza del consiglio.

Art.73

Decadenza del Sindaco

1. - Le cause di decadenza dalla carica di Sindaco sono stabilite dalla legge (vedi nota 1 titolo III a pag. che modifica l'art.15 della legge 19.03.1990 n°55).

Art.74

Cessazione della carica di Sindaco per decadenza, dimissioni o morte

1. - Si procede alla nuova elezione dell'organo, qualora nel corso del mandato il Sindaco venga a cessare dalla carica per decadenza, dimissioni o morte. La cessazione della carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione della carica dell'intera giunta.

2. - Competente alla dichiarazione di decadenza è la sezione provinciale del Comitato regionale di controllo.

3. - Compete al Segretario Generale, nell'ipotesi di dimissioni dalla carica, la comunicazione dell'avvenuto deposito della manifestazione di volontà al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo ed all'assessorato regionale degli enti locali.

4. - Le dimissioni del Sindaco sono depositate nella segreteria dell'ente o formalizzate in sedute degli organi collegiali. Sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

5. - Le competenze del Sindaco e della Giunta sono esercitate dal commissario nominato ai sensi dell'art.55 dell'OREL (2).

6. - Entro novanta giorni avrà luogo la nuova elezione del Sindaco. La durata in carica del nuovo eletto è rapportata al periodo di carica residuo del Consiglio

7. - In caso di successione nella carica di Sindaco, il nuovo Sindaco può revocare e sostituire i rappresentanti del Comune presso enti, azienda ed istituzioni anche prima della scadenza del relativo incarico.

Art.75

Definitività dell'atto di proclamazione dell'elezione

1. - La proclamazione dell'eletto costituisce provvedimento definitivo avverso il quale sono esperibili i ricorsi per motivi di regolarità delle operazioni elettorali.

2. - Le operazioni di convalida dell'eletto competano alla sezione provinciale del Comitato regionale di controllo, che si pronuncia in via amministrativa anche su eventuali ipotesi di incompatibilità, nella osservanza dei termini e delle procedure di cui allo art.14 della legge regionale 31/86 (3). Restano esperibili i ricorsi giurisdizionali previsti dalle vigenti disposizioni.

Sezione 2^a Sindaco

Art.76

Sindaco organo istituzionale

1. - Il Sindaco è capo dell'amministrazione ed ufficiale del Governo.

2. - Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

3. - Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula di cui allo art.11 del T.U. 10 gennaio 1957, n°3.

4. - La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

5. - Avverso il Sindaco, non può essere presentata mozione di sfiducia.

Art.77

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione comunale

1. - Il Sindaco quale capo dell'Amministrazione:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) può richiedere al Presidente del Consiglio Comunale di fissare la data per le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio. Il Sindaco o un assessore da lui delegato è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il Sindaco e i membri della giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.
 - c) convoca e presiede la Giunta, distribuisce gli affari, su cui la Giunta deve deliberare, tra i membri della medesima in relazione alle funzioni assegnate e alle deleghe rilasciate ai sensi dell'art. 78; vigila sullo svolgimento delle pratiche affidate a ciascun assessore e ne firma i provvedimenti anche per mezzo dell'assessore da lui delegato;
 - d) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo Statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti;
 - e) Il Sindaco non può nominare rappresentante del Comune presso aziende, enti, istituzioni e commissioni, il proprio coniuge ed i parenti e gli affini entro il secondo grado.
 - f) Il Sindaco può delegare ai singoli assessori con apposito provvedimento, determinate sue attribuzioni;
 - g) Il Sindaco può in ogni tempo, revocare uno o più componenti della giunta. In tal caso, egli deve, entro sette giorni,

fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti ai fini di quanto previsto dall'art.72 del presente Statuto. Contemporaneamente alla revoca, il sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori. Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

h) gli atti di cui alle lettere f) e g) sono adottati con provvedimento del sindaco, sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al consiglio comunale, alla sezione provinciale del Comitato Regionale di controllo e all'Assessorato Regionale degli enti locali.

i) stabilisce gli argomenti da trattare nelle adunanze della Giunta e dà esecuzione alle deliberazioni della stessa;

l) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e vigila a che il Segretario comunale ed i responsabili dei servizi diano esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, secondo le direttive da esso impartite:

m) impartisce, nell'esercizio delle funzioni di polizia locale, le direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti ed applica al trasgressore le sanzioni pecuniarie amministrative secondo le disposizioni degli articoli da 106 a 110 del T.U. 3 marzo 1934 N°383, e della legge 24 novembre 1981 N°689;

n) rilascia attestati di notorietà pubblica, stati di famiglia;

o) rappresenta il Comune in giudizio, sia attore o convenuto; promuove davanti all'autorità giudiziaria, salvo a riferirne alla Giunta nella prima seduta, i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;

p) sovrintende a tutti gli uffici e istituti comunali;

q) può sospendere in linea cautelare gli impiegati ed i salariati del Comune, riferendone, secondo la competenza al consiglio e alla giunta e alle OO.SS. di appartenenza dei sospesi nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione;

r) coordina, nell'ambito della disciplina regionale sulla base degli indirizzi impartiti dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministra-

4. - Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull'attività degli esperti da lui nominati.

Art.80

Relazione sullo stato di attuazione del programma

1. - Il Sindaco ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio comunale sullo stato di attuazione del programma e sull'attività svolta nonché su fatti particolarmente rilevanti.

2. - Entro dieci giorni dalla presentazione della relazione, il consiglio comunale esprime in seduta pubblica le proprie valutazioni.

3. - Il Sindaco è tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei consiglieri comunali entro trenta giorni dalla loro presentazione presso la segreteria del Comune.

4. - Le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi di cui al comma precedente o al punto g) dell'art.77 del presente statuto sono rilevanti per l'applicazione dell'art.1, lettera g) della legge regionale n°48/1991 (rimozione e sospensione di amministrazione di enti locali) vedi art.71 del presente statuto.

Art.81

Poteri di ordinanza del Sindaco

1. - Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali (5).

Art.82

Competenze del Sindaco quale Ufficiale del Governo

1. - Il Sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;

d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.

2) Ove il Sindaco o che ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al Comune le indennità corrisposte al Commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

3. - Con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, il sindaco, può essere rimosso quando compie atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge.

4. - La rimozione è disposta dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali; la sospensione può essere disposta dall'Assessore regionale per gli enti locali.

Art.83

Disposizioni transitorie per l'elezione diretta dei Sindaci

1. La prima elezione a suffragio popolare dei Sindaci avrà luogo in coincidenza con la data di rinnovo dei consigli comunali.

2. - Nelle more, continuano ad applicarsi le norme e la disposizione statutarie previgenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 Agosto 1992, N°7.

Sezione 3^a - La Giunta Comunale

Art.84

La Giunta Comunale

1. - La Giunta Comunale è l'organo esecutivo del Comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti

statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Art.85

Composizione e presidenza

1. - La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da otto assessori.
2. - In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice Sindaco o l'assessore anziano.

Art.86

Nomina della Giunta

1. - La Giunta viene nominata dal Sindaco eletto al primo turno entro dieci giorni dalla proclamazione.
2. - I componenti sono scelti tra i consiglieri del Comune ovvero tra gli elettori del Comune, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per la elezione al consiglio comunale ed alla carica di Sindaco.
3. - Se il Sindaco è stato eletto al secondo turno, sarà nominata, entro dieci giorni dalla proclamazione, la giunta composta dagli assessori proposti all'atto di presentazione della candidatura.
4. - La composizione della giunta viene comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento in seduta pubblica, al consiglio comunale che può esperire formalmente le proprie valutazioni.

Art.87

Durata della Giunta

1. - La durata della giunta è fissata in quattro anni.
2. - La cessazione della carica del Sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta.
3. - Avverso la giunta non può essere presentata mozione di sfiducia.

Art. 88

Incompatibilità

1. Le ipotesi di incompatibilità prevista per la carica di consigliere comunale e di Sindaco sono estese ai componenti della giunta.
2. - Queste devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di assessore, entro dieci giorni dalla nomina.
3. - Gli assessori non possono essere nominati dal Sindaco o eletti dal consiglio comunale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza del proprio comune.
4. - La carica di componente della giunta è incompatibile con quella di consigliere comunale.
5. Il consigliere comunale che sia stato nominato assessore ha facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dalla nomina, per quale ufficio intende optare; se non rilascia tale dichiarazione decade dalla carica di assessore.
6. - E' incompatibile la carica di assessore comunale con quella di componente della Giunta Regionale.
7. - Non possono fare parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco.

Art. 89

Giuramento

1. - In presenza del Segretario comunale, che redige il processo verbale, gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle proprie funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri comunali.
2. - Gli assessori che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Sindaco.

Art.90

Cessazione di singoli componenti della Giunta

1. - Gli assessori singoli cessano dalla carica per:
- a) morte;
 - b) dimissioni;
 - c) revoca;
 - d) decadenza (6)

2. - Uno o più componenti della giunta possono essere revocati dal Sindaco. Entro sette giorni deve fornire al consiglio comunale circostanziata relazione sulle ragioni del provvedimento sulla quale il consiglio comunale può esprimere valutazioni rilevanti.

3. - Contemporaneamente alla revoca, il Sindaco provvede alla nomina dei nuovi assessori.

4. - Ad analoga nomina il Sindaco provvede in caso di dimissione, decadenza o morte di un componente della giunta.

Art.91

Funzionamento della Giunta

1. - L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'articolo successivo.

2. - La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. - Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti

5. - Le sedute della Giunta sono segrete.

6. - Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del Segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

7. - Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso e dell'assessore anziano della seduta; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

9. - La Giunta può adottare un proprio regolamento interno.

Art.92

Competenze della Giunta

1. - In generale la Giunta:
 - a) compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dal presente Statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario o dei funzionari dirigenti;
 - b) riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e ne attua gli indirizzi generali;
 - c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art.93

Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta

1. - Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizione di legge.
2. - Si applica alle deliberazioni della Giunta il disposto dell'art.67 del presente statuto.

di cui l'interessato fa parte gliela contesta. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

4. - Art.15 Legge regionale 44/91

1. Sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni concernenti materie attribuite alla competenza dei consigli comunali nonché le deliberazioni di competenza delle giunte comunali nelle materie appresso indicate:

- a) acquisti, alienazioni, appalti e tutti i contratti in generale;
- b) contributi;
- c) assunzioni, stato giuridico ed economico del personale.

2. Sono altresì soggette a controllo preventivo di legittimità le altre deliberazioni che i consigli e le giunte intendono sottoporre, di propria iniziativa, allo stesso controllo.

~~3.~~ Sono anche soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni di competenza delle giunte comunali nelle materie appresso indicate, quando un decimo dei consiglieri, ovvero un gruppo consiliare regolarmente costituito in base al regolamento interno vigente presso ciascun ente, ne faccia richiesta scritta entro dieci giorni dall'affissione della deliberazione all'albo: indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi.

4. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni di cui al comma 3 sono trasmesse ai capo-gruppi consiliari.

5. Sono ancora soggette a controllo preventivo di legittimità, nei limiti dei vizi denunciati, le deliberazioni di competenza delle giunte comunali quando un quinto dei

consiliari comunali le ritengano viziato di incompetenza o assunte in contrasto con atti fondamentali del consiglio, con richiesta scritta e motivata, con l'indicazione dei relativi vizi, da presentare entro dieci giorni dall'affissione della deliberazione all'abo.

6. Non sono soggette a controllo preventivo di legittimità le deliberazioni meramente esecutive di altre deliberazioni.

5. - Art. 69 dell'O.R.E.L. - ~~Provvedimenti contingibili ed urgenti~~ - Il Sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di edilizia, polizia locale ed igiene per motivi di sanità o di sicurezza pubblica.

Salvi i casi di impossibilità dovuta alla urgenza, tali provvedimenti debbono essere notificati agli interessati con ingiunzione di eseguire gli ordini relativi entro un termine stabilito. Decorso il termine suddetto, gli ordini sono eseguiti di ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato.

La nota delle spese è resa esecutoria dalla commissione provinciale di controllo, alla quale chi abbia interesse può, entro venti giorni dalla notificazione della nota, presentare osservazioni.

Decorso un mese dal provvedimento di esecutorietà, la nota è dal Sindaco rimessa all'esattore per la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

6. - Art. 59 dell'O.R.E.L. - Sospensione e decadenza di diritto degli assessori - Gli assessori sono sospesi dalle funzioni quando siano condannati, con sentenza di primo grado, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno per qualsiasi delitto non colposo.

I predetti amministratori rimangono pure sospesi finchè dura lo stato detentivo quando contro di essi sia emesso ordine o mandato di cattura, o quanto ne sia legittimato l'arresto per qualsiasi reato.

La sospensione opera dalla data della pronuncia della condanna. Di tale pronuncia deve essere data, a cura dell'autorità giudiziaria, immediata comunicazione agli organi che hanno proceduto all'elezione.

Qualora l'amministratore, sospeso in forza della presente legge, sia successivamente prosciolto, con sentenza passata in giudicato, la sentenza deve essere pubblicata all'albo pretorio e comunicata alla prima adunanza dello

organo che ha proceduto alla elezione.
Gli assessori decadono dalla carica di pieno diritto quando siano condannati, con sentenza divenuta irrevocabile, per delitto commesso nella qualità di pubblico ufficiale, o con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, ad una pena restrittiva della libertà personale della durata superiore a sei mesi o per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione di durata superiore ad un anno, salvo la riabilitazione ai termini di legge.

La sospensione e la decadenza vengono dichiarate dal consiglio comunale e, in difetto, dalla commissione provinciale di controllo.

TITOLO II

CAPO I

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione 1^a - Criteri Direttivi

Art. 27

L'accesso agli atti

1. - Il Comune, riconoscendo che il diritto di informazione è il presupposto per ogni forma di partecipazione, garantisce ai cittadini, alle associazioni e agli enti civilmente riconosciuti, rispettivamente residenti o aventi sede nel Comune, il diritto di accesso alle proprie strutture e agli atti amministrativi.
2. - L'informazione deve rispondere ai principi di chiarezza, esattezza, trasparenza, completezza e deve essere idonea a raggiungere la generalità dei soggetti, singoli ed associati.
3. - Il medesimo diritto è riconosciuto agli stranieri ed apolidi residenti nel territorio del Comune quando vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
4. - Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copie nei modi che saranno specificati nel regolamento.
5. - A tal fine, è considerato atto amministrativo ogni documento, formato da organi del Comune o che, comunque, sia nella disponibilità dello stesso.
6. - Tutti gli atti amministrativi del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
7. - In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del Consiglio, nonchè dei provvedimenti riguardanti la concessione di contributi o sovvenzioni, comunque denominati, sussidi ed ausili finanziari l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, ad associa-

zioni, ad enti pubblici e privati, nonché gli atti relativi alla stipula di contratti di appalto o di convenzioni di qualsiasi natura o delle procedure concorsuali.

8. - Con apposito regolamento e nel rispetto delle norme vigenti (l.r. 30 Aprile 1992, n°10), è assicurato ai cittadini del Comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

9. - Il regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi i responsabili del procedimento nel rispetto della l.r. 30 Aprile 1991, n°10;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti provvedimenti che comunque li riguardino;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione;
- e) disciplina le modalità di visione dei provvedimenti sindacali che temporaneamente vietano l'accesso agli atti amministrativi;
- f) istituisce l'ufficio per l'informazione dei cittadini anche presso le tre delegazioni periferiche;
- g) istituisce bollettini periodici contenenti i dati attinenti le delibera del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale, nonché i verbali riguardanti i concorsi, dopo l'approvazione da parte della G.M., gli appalti, i contratti stipulati e le convenzioni di qualsiasi natura;
- h) assicura una adeguata informazione sui servizi pubblici erogati dal Comune e sulle modalità per avvalersene nonché sulle attribuzioni e sulle attività dell'ufficio del difensore civico;
- i) assicura un servizio in grado di esaudire richieste telefoniche di informazioni, nonché per ricevere segnalazioni dei cittadini;
- l) prevede l'istituzione di convenzioni con TV e mezzi di informazione locale al fine di consentire ai cittadini di conoscere in modo diretto i lavori del Consiglio Comunale ed avere il massimo di informazione.

10. - In particolare il Comune cura la più ampia informazione dei cittadini con particolare riguardo:

- alle proposte dei bilanci preventivi e consultivi;
- agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

- alle valutazioni di impatto ambientale previste dalla legge per le opere pubbliche;
- agli atti di indirizzo in materia ambientale e sociale;
- ai regolamenti;
- ad ogni iniziativa che attenga ai rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini;
- a proposte di delibere relative ai servizi sociali di cui all'art.1 comma lett. C) dalla legge n° 48 del 16.12.1991 (art.22 L.142/90) prima che vengano sottoposte all'esame della competente consulta.

Sezione 2^a - Iniziative popolari

Art.28

Istanze, petizioni e proposte

1. - Tutti i residenti nel Comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età hanno diritto di presentare istanze e petizioni rivolte al Consiglio, alla Giunta o al Sindaco secondo le rispettive competenze, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. - Agli stessi organi hanno diritto di presentare proposte i cittadini-elettori.
3. - La istanza o petizione consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è presentata in forma scritta.
4. - Le modalità di esame e i tempi di risposta sono previsti dal regolamento e comunque non possono superare i trenta giorni.
5. - La proposta è la richiesta di adozione di un atto giuridico, di competenza del Consiglio o della Giunta.
6. - Sono condizioni di ammissibilità della proposta la forma scritta l'oggetto determinato e tale da potere essere attuato dall'amministrazione, la redazione in articoli, se ha ad oggetto una disciplina regolamentare, la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte.
7. - Il regolamento riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi della collaborazione dell'ufficio di ragioneria e degli uffici competenti e di accedere alle informazioni sull'andamento della gestione finanziaria per la giustificazione delle spese.

8. - La proposta è sottoscritta dal almeno 50 elettori e deve essere presentata al Sindaco che la trasmette senza ritardo al Consiglio o alla Giunta secondo le rispettive competenze.

9. - L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum.

10. - Entro sessanta giorni dalla presentazione, la proposta è iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva del Consiglio o della Giunta che si pronunceranno entro i successivi trenta giorni.

11. - L'amministrazione dà comunicazione dell'avvenuta iscrizione della proposta all'ordine del giorno del Consiglio o della Giunta ai proponenti.

12. - La deliberazione di rigetto deve essere puntualmente motivata, in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la proposta è stata respinta, e deve essere comunicata ai proponenti.

Art. 29

Referendum

1. - Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. - Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. - Sono ammessi soltanto referendum consultivi o propositivi, la indizione è fatta quanto lo richiedano 1.000 (mille) elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune o su richiesta del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta di voti.

4. - Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. - Il giudizio sulla regolarità della richiesta popolare e delle relative sottoscrizioni, nonché sull'ammissibilità del referendum è rimesso ad un ufficio composto dal responsabile dell'Ufficio elettorale del Comune dal difensore civico e da un giudice in servizio presso il Tribunale di Modica nominato dal Presidente dello stesso.

6. - Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art.30

Effetti del referendum consultivo

1. - Il referendum è valido se ad esso partecipano almeno un terzo dei cittadini iscritti nelle liste elettorali.

2. - Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti. Altrimenti è dichiarato respinto.

3. - Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

4. - Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. - Per tre anni dalla consultazione referendaria non è ammessa la proposizione di altro referendum sul medesimo oggetto.

6. - Indetto il referendum, il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, sospendono ogni deliberazione su ciò che costituisce oggetto di consultazione referendaria, salvo che ricorrano ragioni di necessità ed urgenza riconosciute sussistenti con deliberazione approvata a maggioranza dei 2/3 dei componenti.

7. - La deliberazione così adottata ha efficacia sino alla proclamazione dei risultati referendari.

8. - Il quesito del referendum deve essere formulato in modo chiaro ed univoco, sicchè si possa rispondere con un sì o con un no ovvero con la scelta di una delle soluzioni proposte, e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Sindaco, della Giunta o del Consiglio Comunale.

Art.31

Disciplina del referendum

1. - Le norme per l'attuazione del referendum consultivo sono stabilite nell'apposito regolamento;

Art.32

Consultazioni

1. - Il Consiglio Comunale di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o della Giunta o di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, su provvedimenti di loro interesse.

2. - I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale che ne fa esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

3. - I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

4. - La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

Sezione 3^a - Organismi di partecipazione

Art.33

Consulte

1. - Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per favorire l'autonoma espressione di richieste o esigenze delle formazioni sociali nelle competenti sedi istituzionali, il Comune promuove la costituzione, tra le nuove forme associative, di consulta per aree di attività o di interesse.

2. - Le consulte sono istituite dal Consiglio Comunale che ne approva il regolamento per disciplinare la trasparenza, la concreta funzionalità e le delibere per le quali è necessario il loro parere obbligatorio.

3. - In ogni caso è obbligatorio il parere sulla programmazione finanziaria relativa ai rispettivi settori di interesse.

4. - E' obbligatoria la costituzione delle consulte per i servizi sociali, per lo sport, per i lavori pubblici, per le iniziative culturali, per lo sviluppo economico, consulta per l'agricoltura, per le politiche giovanili, per la difesa del territorio e la protezione civile, per la prevenzione dalle tossicodipendenze.
5. - E' altresì obbligatoria la costituzione della Consulta femminile e della consulta giovanile.
6. - Le consulte sono richieste di parere e partecipano alla programmazione e alla verifica dell'attività del Comune relativamente al proprio settore di interesse e possono presentare istanze, petizioni e proposte ai sensi dell'art.28.
7. - Il regolamento dovrà pure prevedere modalità concrete per far pervenire alle Associazioni iscritte all'albo di cui al comma successivo copia dell'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale e di tutti gli atti amministrativi relativi al proprio settore di interesse.
8. - Le consulte risultano composte esclusivamente dalle libere forme associative iscritte all'Albo delle Associazioni che il Comune istituirà a norma di regolamenti, secondo i vari settori di competenza.
9. - Possono altresì farne parte, ed hanno diritto di essere iscritte in tale Albo, le diramazioni locali di organizzazione a carattere nazionale, provinciale ed interprovinciale.
10. - Tutte le associazioni e gli enti iscritti all'Albo delle associazioni costituiscono il Forum dei cittadini che si riunisce almeno una volta all'anno, prima della discussione in Consiglio del bilancio preventivo, esprimendo su di esso il proprio parere e formulando le proprie proposte.
11. - Annualmente esprime il proprio parere sul piano comunale delle opere pubbliche, in occasione della sua predisposizione, nonché sul vigente Piano Regolatore Generale e sul generale andamento dei servizi e degli uffici comunali, con particolare riguardo all'efficienza e trasparenza della gestione degli stessi.
12. - Apposito regolamento definirà le modalità del funzionamento dello stesso, salvaguardando in ogni caso la possibilità di chiederne la convocazione sui temi di interesse generale da parte di un terzo delle associazioni iscritte all'albo.

13. - Il regolamento garantirà la pubblicità delle sedute e il libero accesso dei cittadini alle stesse con facoltà di intervento.

14. - Per garantire il diritto costituzionale delle pari dignità e opportunità e della rappresentanza dei due generi, la Consulta femminile esprime parere obbligatorio sulle seguenti questioni:

- a) bilancio di previsione;
- b) piano regolatore generale urbanistico o variante generale al piano;
- c) piano regolatore degli orari;
- d) organizzazione dei servizi comunali nei rapporti del cittadino;
- e) problematiche relative alla tutela ambientale e alla vivibilità del territorio (comma da definire con concetto appropriato).

15. - Il parere consultivo va reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta da parte del presidente della Consulta o nei casi di urgenza, da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla stessa ricezione.

ART.34

Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. - Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è garantito ai titolari di tali situazioni il diritto di parteciparvi, secondo quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti, i quali assicureranno ai destinatari e agli interessati ai procedimenti per la formazione di atti amministrativi il diritto a:

- a) essere ascoltati da responsabili del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
- b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini;
- c) presentare memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento;
- d) presentare osservazioni e proposte per concludere con l'Amministrazione gli accordi di cui all'art.12 della L.r. 30.04.1991, n°10.

2. - I regolamenti e i medesimi diritti sono riconosciuti alle associazioni e agli enti portatori di interessi collettivi e diffusi per i procedimenti che tali interessi riguardano.

3. - Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, il Comune emana regolamenti con i quali:

- a) si individua il termine entro cui deve concludersi ciascun tipo di procedimento che consegue obbligatoriamente ad una istanza, in mancanza si applicherà il termine di cui all'art. 21 L.r. 30.04.1991, n°10;
- b) si individua per ogni tipo di procedimento il responsabile dell'istruttoria, di ogni adempimento e dell'adozione del provvedimento finale in mancanza si intenderà responsabile il funzionario più alto in grado preposto all'unità organizzativa competente per materia;
- c) si individuano le attività subordinate ad atti di consenso del Comune, comunque denominati, che possono essere iniziate previa semplice denuncia da parte dell'interessato, salvo verifica d'ufficio della sussistenza dei relativi presupposti e le altre attività, subordinate ad atto di consenso del Comune, comunque denominato, da rilasciare a domanda dell'interessato, la cui domanda deve considerarsi accolta qualora non venga comunicato un motivato provvedimento di diniego entro un termine individuato dagli stessi regolamenti;
- d) si disciplina ogni altro diritto garantito dalla L.r. 07.08.1990 n°241 e dalla L.r. 30.04.1991, n°10.

Art.35

Diritto di udienza

1. - Il Comune garantisce ai cittadini, alle associazioni e agli enti civilmente riconosciuti il diritto di udienza secondo le forme disciplinate dal regolamento.

CAPO II

DIFENSORE CIVICO

Art. 36

Istituzione

1. E' istituito nel Comune il "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.
2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 37

Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati in due distinte sedute ed a maggioranza assoluta nella successiva terza seduta.
2. La votazione avviene per schede segrete.
3. Le singole candidature possono essere proposte da ciascun consigliere comunale o da almeno 150 cittadini elettori le cui firme devono essere autenticate nei modi di legge.
4. Il Consiglio Comunale valuta la regolarità delle procedure di presentazione, sottoporrà al parere preventivo del Forum la rosa dei candidati.
5. Il Forum a scrutinio segreto esprimerà il proprio parere, consultivo ma non vincolante.
6. Il Difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza.

7. - L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro, commercio o professione che abbiano rapporti con il Comune.

8. - L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

9. - Il titolare dell'Ufficio di difensore civico ha l'obbligo di residenza nel Comune.

Art.38

Durata in carica e revoca del difensore civico

1. - Il difensore civico rimane in carica per tutta la durata del consiglio comunale che lo ha eletto, non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. - I poteri del difensore civico non possono essere prorogati oltre la scadenza dell'incarico.

3. - Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con la stessa modalità di votazione della sua elezione, o eventualmente sulla base di istanza, petizione o proposta presentata ai sensi dell'art.28.

Art.39

Funzioni

1. - A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'Amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. - Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme della buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. - Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

Art.40

Modalità di intervento

1. - Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso la amministrazione del Comune, o gli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento e possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. - In occasione di tale esame il difensore civico stabilisce, tenuto conto delle esigenze di servizio, il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento, dandone immediatamente notizia alla persona interessata e, per conoscenza, al Sindaco ed al segretario comunale.

4. - Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché notizia connessa alle questioni trattate, senza che possa opporsi il segreto di ufficio, e deve denunciare al Sindaco i funzionari che impediscono o ritardino l'espletamento delle sue funzioni, per gli opportuni provvedimenti e anche ai fini di un'azione disciplinare.

5. - Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art.41

Relazione al Consiglio comunale

1. - Il difensore civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 Marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono

verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2 Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritiene opportune.

Art. 42

Mezzi del difensore civico

1. Il consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della giunta.
2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.
3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.
4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dall'ordinamento vigente.

Art. 43

Trattamento economico

- 1 Al difensore civico spettano l'indennità di funzione, la indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per l'Assessore.

TITOLO I

CAPO I

PRINCIPI GENERALI CONFIGURAZIONE GIURIDICA

Art. 1

Comune

1. - Il Comune di Modica è un ente territoriale autonomo, assume tutti i compiti relativi alla cura degli interessi della comunità rappresentata e ne promuove lo sviluppo.

2. - Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato o dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. - Esso pone a base della sua attività politica e amministrativa i seguenti principi fondamentali:

- la centralità della persona;
- la vita e la famiglia;
- l'educazione;
- la pace;
- la multietnicità;
- la prevenzione antimafia;
- la gestione del territorio;
- la promozione della crescita economica e lo sviluppo della vita democratica della città;
- la promozione delle pari opportunità.
- l'europaismo.

Art. 2

La centralità della persona

1. - Il Comune mette al centro e a fondamento di ogni sua azione politica amministrativa la tutela e la promozione della persona umana, di cui riconosce dignità e diritti contro ogni forma di violenza e di sopraffazione.

Art. 3

La vita e la famiglia

1. - Il Comune riconosce la funzione sociale della famiglia, della riproduzione e del mantenimento della vita e perciò destina congrue risorse economiche per servizi specifici, curandone l'organizzazione in modo da rispettare il valore naturale, culturale e sociale della maternità e paternità: organizza tempi e modalità della vita urbana in modo da rispondere alle esigenze delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

Art. 4

Eguaglianza sociale

1. - Il Comune riconosce come valore costitutivo la cittadinanza di uomini e donne nella loro dualità di genere; promuove la valorizzazione della differenza femminile; favorisce il raggiungimento delle pari opportunità e possibilità per le donne tramite azioni positive; orienta le modalità organizzative e i tempi dell'attività amministrativa al fine di favorire la piena autonoma realizzazione sociale e culturale delle donne.

2. - In tutti gli atti del Comune è utilizzato un linguaggio non discriminante che nomini i due generi, in particolare sono espressi al femminile le denominazioni degli incarichi, delle funzioni politiche ed amministrative del Comune quanto sono ricoperti da donne.

3. - Considera compito primario la tutela delle fasce più svantaggiate della popolazione e promuove azioni di solidarietà della comunità civile, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli ed indifesi. Si impegna all'abbattimento delle barriere architettoniche esistenti e ne previene la formazione nelle strutture di nuova realizzazione.

Art. 5

L'Educazione

1. - Il Comune riconosce come una delle finalità essenziali per la crescita dei cittadini l'impegno di genitori, educatori, animatori e pone attenzione al ruolo importante che nella vita della comunità locale ricoprono l'infanzia, l'adolescenza e i giovani; a tal fine il Comune favorisce tutte le

iniziative promosse dalla scuola e dalle varie associazioni di tipo educativo e formativo presenti sul territorio della comunità e promuove esso stesso il diritto allo studio.

2. Il Comune promuove in proprio iniziative di educazione permanente per gli adulti.

Art. 6

La Pace

1. - Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace e nella cooperazione tra i popoli, un diritto fondamentale degli uomini. A tal fine il Comune promuove iniziative culturali di sensibilizzazione educativa con particolare attenzione all'approfondimento dei metodi non violenti, e dichiara il proprio territorio zona di pace.

2. - Il Comune si impegna altresì, al fine di favorire la comprensione tra i popoli europei a dare vita a una rilevante rete di gemellaggi nella consapevolezza che le autonomie locali debbono assumere un ruolo determinante nel processo di integrazione europea basato sul principio del federalismo.

3. - Il Comune, oltre a favorire nelle scuole una politica dell'educazione che superi gli atteggiamenti etnicometrici e razzisti, si impegna a sensibilizzare i cittadini ad adeguarsi all'ordinamento comunitario nonché ad orientare lo sviluppo socio-economico della città nel contesto del mercato interno europeo anche per il tramite dei fondi derivanti dalle politiche strutturali comunitarie.

4. - Il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani, mediante iniziative di ricerca di educazione e di informazione di cooperazione e di convenzionamento con il Ministro della Difesa per l'utilizzo degli obiettori di coscienza.

Art. 7

La multietnicità

1. - Il Comune riconosce come valore positivo e potenziante per la comunità locale il carattere multietnico e multirazziale della società, fondata sul rispetto reciproco sulla valo-

rizzazione delle diverse culture e sull'eguaglianza dei cittadini.

Art. 7 bis

La prevenzione antimafia

1. - Il Comune fa propria ogni iniziativa nei confronti della prevenzione e della eliminazione del fenomeno mafioso.

Art. 8

La gestione del territorio

1. - Il Comune promuove e attua un organico assetto del territorio nel quadro di uno sviluppo equilibrato degli insediamenti abitativi e produttivi, con particolare attenzione ai piani di edilizia economica popolare e alle infrastrutture sociali.

2. - Privilegia il recupero e la valorizzazione del patrimonio architettonico ed edilizio esistente, favorendo il permanere della popolazione all'interno dei nuclei abitati e nel centro storico.

3. - Si impegna ad una politica di conservazione e di valorizzazione delle caratteristiche delle campagne circostanti il centro abitato e promuove la salvaguardia dell'ambiente con iniziative rivolte a prevenire ed eliminare l'inquinamento; promuove e risparmia le risorse naturali ed ambientali; tutela i valori dell'ambiente naturale, culturale, storico e artistico, salvaguardando il paesaggio rispettando le caratteristiche orografiche, naturali e storiche del territorio.

4. - Vigila la conservazione e la integrità delle aree e delle cave naturali e delle dune esistenti nel territorio.

5. - Promuove iniziative atte ad incrementare la forestazione del territorio, privilegiando, per i terreni tipici e marginali, la flora tradizionale: carrubeti, oliveti e mandorleti.

Art. 9

La promozione della crescita economica della città

1. - Il Comune promuove lo sviluppo economico, il diritto al lavoro, la tutela sociale del lavoro nella comunità locale, la formazione, il potenziamento e l'accrescimento delle capacità professionali.

2. - Opera per stimolare nei giovani e nei cittadini la coscienza critica, cultura all'imprenditorialità, promuovendo e favorendo iniziative economiche pubbliche e private, sostenendo lo sviluppo delle associazioni delle cooperative e del volontariato.

Art.10

La promozione delle pari opportunità

1. - Il Consiglio comunale, in attuazione dello spirito della legge 125/90, istituisce la commissione per le pari opportunità con il compito di:

- formulare proposte nelle questioni relative all'attuazione degli obiettivi della parità e delle pari opportunità;
- informare l'opinione pubblica sulla necessità di promuovere le pari opportunità per le donne nella formazione e nella vita lavorativa;
- promuovere l'adozione di azioni positive e operare il controllo sui progetti in itinere;
- verifica lo stato di applicazione della legislazione vigente in materia di parità.

2. - La commissione è composta da cinque donne designate dal Consiglio Comunale ciascuna in rappresentanza, rispettivamente, della maggioranza, della minoranza, dei sindacati più rappresentativi, della consulta femminile delle associazioni femminili operanti nel territorio.

CAPO II

Art.11

Canoni dell'attività amministrativa

1. - Il Comune ispira la propria attività amministrativa ai seguenti canoni e principi programmatici:

- la partecipazione democratica;
- la trasparenza;
- la programmazione;
- l'efficienza, formazione e sensibilizzazione;
- decentramento.

Art.12

La partecipazione democratica

1. - Il Comune riconosce e garantisce il diritto costituzionale della persona singola e degli enti legalmente riconosciuti e delle associazioni a partecipare nei modi stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti, all'iniziativa, al controllo e allo svolgimento dell'attività amministrativa.

2. - Titolari dei diritti di partecipazione sono: i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune; i cittadini residenti nel Comune non ancora elettori che abbiano compiuto il 16° anno di età; i cittadini non residenti purchè esercitanti nel Comune la propria attività prevalente di lavoro e di studio; gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e di studio.

Art.13

La trasparenza

1. - Il Comune ispira gli indirizzi e l'azione amministrativa ai metodi e ai valori della trasparenza amministrativa, della correttezza in materia di appalti, di concessioni, di concorsi, di conferimento incarichi professionali, di modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e aiuti finanziari di qualsiasi genere, a persone ad associazioni, ad enti pubblici o privati.

Art.14

La programmazione

1. - Il Comune assume la programmazione e la verifica come metodo ordinatorio dell'azione e dell'attività amministrativa, a partire dalla formazione del bilancio, in relazione al funzionamento e alla produttività dei servizi, alla gestione delle risorse, secondo il principio di responsabilità individuale.

Art.15

Efficienza, formazione e sensibilizzazione

1. - Il Comune al fine di attuare un corretto rapporto fra lavoratori degli enti locali e i cittadini, organizza programmi permanenti di formazione e di aggiornamento professionale; una efficiente e flessibile erogazione dei servizi un'adeguata informazione e sensibilizzazione dei cittadini.

Art.16

Decentramento

1. - Il Comune si impegna a mantenere e a potenziare il decentramento dei servizi nelle frazioni e nei quartieri al fine di diminuire al massimo i disagi derivanti dalla necessità di spostamento dei cittadini e di consentire una razionale fruizione.

Art.17

Tutela e denominazione

1. - Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art.133 della Costituzione.

Art.18

Territorio

1. - Il Comune di Modica comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art.9

della legge 24 dicembre 1954, n° 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. - Il territorio di cui al precedente comma comprende la frazione di Modica Centro, capoluogo nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi organi istituzionali e degli uffici. Le altre frazioni sono: Frigintini, Marina di Modica;

3. - Le ~~modificazioni~~ alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art.133 Cost. previa audizione della popolazione del Comune.

Art.19

Funzioni del Comune nel settore della Sanità

1. - Il Comune esercita funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, della legge regionale 2 Gennaio 1979, n°1 art.9 e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della Regione (1).

2. - Nello svolgimento dell'attività sanitaria il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. - Al fine di cui al precedente comma il Sindaco prende accordi con altri Comuni, con la provincia e con la Regione, nonchè con le Unità Sanitarie Locali, anche per garantire l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

4. - Il Comune istituisce ambulatori e consultori nei quartieri cittadini per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani e agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

Art.20

Funzioni del Comune nel settore dell'assistenza (e della beneficenza)

1. - Il Comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione e all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui alla legge 9 Maggio 1986 n°22 (Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia).

Art.21

Funzioni del Comune nell'assistenza scolastica

1. - Il Comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli ancorchè privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. - L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale n°1 del 02.01.1979 artt.6 e 7 (2).

Art.22

Funzioni del Comune nel settore dello sviluppo economico

1. - Il Comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione in materia di:

- a) turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport (art.11 L.r. 1/79) (3).
- b) attività industriali, commerciali ed artigianali (art.12 L.r. 1/79) (4).
- c) agricoltura e foreste (art.13 L.r. 1/79) (5).

Art.23

Funzioni del Comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

1. - Il Comune esercita per mezzo della Giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica.

2. - Il Comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico proveniente da impianti termici; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e prevenzione delle emissioni sonore.

3. - Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art.24

Compiti del Comune

1. - Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I - Tit. IV del presente statuto.

2. - Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. - Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. - Il Comune si impegna:

- a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla Regione (6) a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della Regione.
- b) a consentire alla Regione di avvalersi degli uffici comunali secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

Art. 25

Albo Pretorio

1. - Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.

2. - Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Art.26

Stemma e Confalone

1. - Il Comune ha come segno distintivo lo stemma civico che riporta in campo azzurro un'aquila monocipite in argento con in testa la corona comitale. L'aquila porta tra gli artigli un nastro con la scritta: Contea di Modica.

2. - Il Comune fa uso nelle cerimonie ufficiali del gonfalone, drappo rettangolare verticale di velluto azzurro con in centro riportato, in colore argento, lo stemma del Comune.

NOTE - TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

1 - Art.9 - In materia di assistenza igienico-sanitaria sono attribuite ai Comuni le competenze relative al ricovero presso preventori di bambini predisposti alla tubercolosi. Sono, altresì, attribuite ai Comuni le competenze regionali in materia di controllo sull'inquinamento atmosferico, di cui agli articoli 8, ultimo comma per la parte di interesse comunale - e 10 della legge regionale 18 giugno 1977, n°39, nell'ambito dei piani e dei programmi regionali per il settore, nonché quelle in materia di interventi di emergenza in caso di inquinamento di acqua potabile, di epidemie, di epidemie e di altri interventi igienico-sanitari per le pubbliche calamità, nonché per interventi urgenti per pulizie, disinfezioni e disinfestazioni straordinarie, compresi i lavori per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi.

2 - Art.6 - In materia di assistenza scolastica sono trasferite ai Comuni le competenze relative all'organizzazione ed al funzionamento di colonie climatiche, alle refezioni scolastiche ed al trasporto gratuito degli alunni delle scuole materne, della scuola dell'obbligo e delle scuole medie superiori, nonché le competenze relative alla manutenzione e alla riparazione di aule scolastiche, di servizi igienici, sanitari e di materiale di arredamento scolastico degli edifici della scuola dell'obbligo. Sono altresì attribuite ai Comuni le competenze di cui alla legge regionale 7 maggio 1976, n°68, e successive modificazioni.

Per l'esercizio delle funzioni di assistenza scolastica di cui al presente articolo ed al successivo art.7 i Comuni potranno avvalersi degli organi regionali operanti nel settore della scuola previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art.7 - Alla data di entrata in vigore della presente legge i patronati scolastici ed i loro consorzi sono soppressi; le funzioni di assistenza scolastica ed i servizi già svolti da tali enti sono attribuiti ai rispettivi Comuni, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo agli enti soppressi, con esclusione delle istituzioni socio-scolastiche permanenti istituite e finanziate dalla Regione siciliana, che continuano ad essere gestite ai sensi dell'art.5 della legge regionale 20 settembre 1957, n°54.

Il personale in servizio stabile e a tempo indeterminato presso gli uffici dei patronati scolastici alla data del 1° gennaio 1978 e tuttavia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed il patrimonio degli stessi

patronati sono trasferiti ai Comuni in cui hanno sede, per essere destinati ai servizi di assistenza scolastica.

L'inquadramento del personale di cui al precedente comma nei ruoli comunali, anche in soprannumero, ha luogo nei livelli corrispondenti alle mansioni esercitate alla data in vigore della presente legge, con la salvaguardia delle posizioni economiche possedute e nel rispetto della normativa vigente per i dipendenti comunali.

Il personale comunque in servizio nell'anno scolastico in corso in base ad altro rapporto di lavoro a tempo determinato o precario, con preferenza per il personale già in servizio nell'anno scolastico 1976-1977 può continuare ad essere utilizzato nella medesima posizione ai fini della continuità dei servizi.

Il personale in posizione di comando presso i patronati ed i loro consorzi può continuare ad essere utilizzato dai Comuni, nella medesima posizione e per funzioni analoghe a quelle esercitate presso i patronati o i consorzi. Il Comando è richiesto direttamente dai Comuni o dall'Amministrazione regionale.

Il personale incaricato presso le scuole materne gestite dai patronati scolastici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge continuativamente dall'inizio dell'anno scolastico 1976-1977, è collocato nel ruolo di cui all'art.10 della legge regionale 16 agosto 1975, n°67 e successive modificazioni con le modalità fissate nella stessa legge.

I Comuni potranno avvalersi di personale di cui alla legge regionale 3 giugno 1975, n°38, con richiesta motivata da inoltrarsi all'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, fermo restando il relativo onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione nei confronti dei consorzi, attribuendosi il relativo patrimonio e personale al Comune in cui hanno sede.

Per particolari esigenze di sperimentazione e di qualificazione didattico-pedagogica, il personale comunale di scuole materne che eserciti funzioni direttive può essere comandato presso altro Comune che ne faccia richiesta, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza ed assenso dell'interessato;

L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione vigila sul compimento di tutte le operazioni rese necessarie dalla soppressione degli enti di cui al presente articolo.

3 - Art.11 - In materia di turismo, industria alberghiera, spettacolo e sport sono attribuite ai Comuni le competenze relative a:

- costruzione e gestione di impianti e servizi complementa-

- ri alle attività turistiche;
- rifugi montani, campeggi ed altri servizi ricettivi extra-alberghieri;
 - promozione di attività sportive e ricreative;
 - costruzione e gestione di impianti sportivi e di impianti e servizi complementari alle attività sportive;
 - nulla osta in materia di esercizio di sale cinematografiche e per l'esercizio degli spettacoli cinematografici di cui agli articoli 21, 22 e 24 della legge 29 dicembre 1949, n° 958, quali risultano modificati dal decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n°35, e successive modifiche, sentito il parere della Commissione consultiva di cui all'art.25 della legge medesima.
- Restano ferme le competenze dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti previsti dall'art. 23 della legge 29 dicembre 1949, N°958, quale risulta modificato dal decreto legislativo del Presidente della Regione 26 giugno 1950, n°35, e successive modifiche.
- 4 - Art.12 - In materia di attività industriali, commerciali ed artigianali sono attribuite ai Comuni le competenze relative a:
- regolamentazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e degli altri esercizi per la vendita al dettaglio ed il consumo di alimenti e bevande, nonché degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti - esclusi quelli autostradali - sulla base dei criteri fissati con legge regionale e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative;
 - istituzione e regolamentazione dei mercati per il commercio al minuto;
 - impianto e gestione dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortoflorofrutticoli, del bestiame, delle carni e dei prodotti ittici;
 - autorizzazione, sulla base delle prescrizioni del CIPE e sulla base dei criteri fissati con legge regionale, alla installazione di distributori di carburante nel territorio comunale, ad eccezione delle sede autostradali;
 - autorizzazione alla rivendita di giornali e riviste;
 - atti di istruzione e certificazione ai fini della iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
 - apprestamento e gestione di aree attrezzate per l'inse-diamento di imprese artigiane nel rispetto della pianifi-cazione territoriale;
 - organizzazione di fiere, mostre e mercati a carattere ar-tigiano di interesse locale con sede nel comune;
 - assegnazione di borse di studio per corsi speciali e di perfezionamento nell'attività artigiana presso scuole e istituti particolarmente attrezzati a tale scopo.

- 5 - Art.13 - In materia di agricoltura e foreste sono attribuite ai Comuni le competenze relative a:
- vigilanza sull'amministrazione dei beni d'uso civico e di demanio armentizio;
 - accertamento dei requisiti di agricoltore a titolo principale ai sensi dell'art.12 della legge 9 maggio 1975, n°153, e dell'art.9 della legge 10 maggio 1976, n°352;
 - indennità ~~compensative~~ annue di cui agli ~~art. 5 e 6~~ della legge 10 maggio 1976, n°352;
 - istruzione ed erogazione dei contributi per la tenuta della contabilità anziendale;
 - premi diretti in favore del patrimonio animale nel settore zootecnico;
 - piani e progetti silvo-pastorali riguardanti il patrimonio comunale e relativa attuazione ivi comprese le competenze attribuite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n° 3267, e successive modifiche, alle camere di commercio;
 - vigilanza, in concorso con gli altri enti e organismi competenti, sui terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
 - proposte per la formazione dei programmi alle sezioni operative dell'assistenza tecnica e attività promozionali in agricoltura previste dalla legge regionale 1° agosto 1977, n°73.

L'erogazione degli aiuti previsti in attuazione di disposizioni comunitarie e rientranti nelle funzioni di cui al presente articolo è delegata ai Comuni.

Il Governo regionale in sede di prima attuazione determina, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i criteri e gli indirizzi per l'esercizio delle attività delegate.

La Regione provvederà a determinare con apposite leggi, secondo i livelli di interessi, le competenze regionali e degli Enti Locali in ordine ad altri interventi nel settore e in ordine alla generalità delle funzioni amministrative riguardanti gli aiuti comunitari all'agricoltura.

Con apposite disposizioni, da emanarsi entro il 30 giugno 1979, saranno determinate le attribuzioni dei Comuni in materia di concessione di terre incolte o mal coltivate nel quadro della nuova disciplina regionale della materia.

- 6 - Funzioni delegate. Il Comune svolge altresì le funzioni che possono essergli delegate dallo Stato o dalla Regione. Gli uffici comunali possono svolgere, altresì funzioni ed adempimenti delegati dallo Stato per la progettazione e la esecuzione di opere pubbliche finanziate a totale carico del bilancio statale.

e seduta, le proprie determinazioni sulla proposta di soppressione del comma 4° dell'art.129.

La votazione, esperita in forma palese per alzata e seduta, dà il seguente risultato come accerta e proclama il Presidente:

- CONSIGLIERI presenti e votanti 31
- VOTI favorevoli alla soppressione del comma 31

Successivamente il Sindaco mette ai voti nell'insieme tutte le proposte di modifica avanzate dai Consiglieri nel corso della discussione.

La votazione della proposta esperita in forma palese per alzata e seduta dà il seguente risultato come accerta e proclama il Presidente:

- CONSIGLIERI presenti e votanti 31
- VOTI favorevoli alla proposta 31

A questo punto il Sindaco-Presidente mette ai voti lo "Statuto" nel testo all'esame del Consiglio emendato modificato ed integrato dalle proposte approvate dal Consiglio.

La votazione, esperita in forma palese per alzata e seduta dà il seguente risultato come accerta e proclama il Sindaco:

- CONSIGLIERI presenti e votanti 31
- VOTI favorevoli alla proposta 31

Per le esperite votazioni;

IL C O N S I G L I O

PREMESSO che l'Ordinamento Amministrativo Regionale per gli EE.LL. in Sicilia per il disposto dell'art.1 - comma 1°, lett.A - della L.r. 11.12.1991 N.48 prevede che ogni Comune dell'Isola adotti il proprio "Statuto";

VISTO che per il disposto della richiamata legge, lo schema di "Statuto" predisposto dalla G.M. va pubblicizzato con apposito avviso per consentire la presentazione da parte di cittadini singoli o associati, di eventuali osservazioni;

VISTO che la G.M. con deliberazione N.306 adottata nella seduta del 19.3.1992 ha approvato lo schema di "Statuto" contenente le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente e per il relativo funzionamento;

VISTO che l'avvenuta adozione dello schema di "Statuto" è stata pubblicizzata a mezzo manifesto murale, affisso nelle pubbliche Vie e Piazze della Città in data 26 Marzo 1992;

VISTO che nei trenta giorni successivi alla data di affissione del manifesto di cui sopra hanno presentato osservazioni e proposte:

- a. L'Unione Italiana Ciechi;
- b. Il Consiglio di Presidenza del Consiglio Pastorale Cittadino di Modica;
- c. Il Comitato per la Riforma della Politica;
- d. Le OO.SS. CGIL-CISL-UIL;
- e. La Consulta Femminile Comunale;

PRESO ATTO altresì che, oltre il termine dei trenta giorni, sono pervenute segnalazioni da parte del CONI, dell'Associazione Industriali della Provincia di Ragusa, della Sezione Siciliana dell'Associazione Italiana Biblioteche, del Sindacato Provinciale CGIL, del Comitato Cittadino di Salute Pubblica, dell'Associazione Genitori Scuole Cattoliche per l'inserimento nello "Statuto" di principi fondamentali o partecipativi;

VISTO che lo schema di "Statuto" approntato dalla G.M. è stato dall'Amministrazione riesaminato alla luce delle osservazioni e proposte avanzate nei termini da Associazioni e gruppi di cittadini ed opportunamente emendato ed integrato;

ESAMINATO lo schema di "Statuto" nel testo emendato;

VISTO che lo schema di "Statuto" nel testo emendato è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare "Affari Generali";

PRESO ATTO che la detta Commissione nella seduta del 12.12.1992 ha espresso parere favorevole allo schema di "Statuto" alle condizioni indicate nella nota allegata;

VISTA la L.r. 48/91;

VISTO il parere di regolarità tecnica della proposta deliberazione espresso dal Responsabile del Servizio interessato in data 15.12.1992;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio di Ragioneria in data 15.12.1992;

PRESO ATTO che il provvedimento non comporta impegno finanziario sotto il profilo della copertura di spesa;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Generale del Comune sotto il profilo della legittimità del provvedimento in data 15.12.1992;

UDITO il dibattito;

VISTI gli emendamenti proposti ed approvati dal Consiglio;

RITENUTO di approvare lo "Statuto" nel testo esaminato e con gli emendamenti, modifiche ed integrazioni votati ed approvati;

TENUTO presente l'O.R.E.L.;

D E L I B E R A

APPROVARE lo "Statuto" Comunale nel testo seguente: